GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1880 — ROMA — VENERDI' 23 GENNAIO — NUM. 18

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno . . „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti . . .	ROMA . . . . „	9	17	32
	Per tutto il Regno . . „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, Roma, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: Roma, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

Continuata la discussione della proposta di legge relativa all'abolizione graduale della tassa di macinazione sul grano, la tornata di ieri venne intieramente occupata da un discorso del Ministro dei Lavori Pubblici, preceduto da alcune osservazioni fatte in principio di seduta per fatti personali dai senatori Mazé de la Roche e Alvisi.

Camera dei Deputati

La Camera nella seduta di ieri constatò nuovamente per appello nominale che non si trovava in numero.

Erano assenti, senza regolare congedo, i deputati:

Agostinelli, Alario, Amadei, Antona-Traversi, Arceri, Asperti, Assanti-Pepe.

Baccarini, Baccelli, Balegno, Ballanti, Barazzuoli, Bartolucci-Godolini, Basetti Atanasio, Basetti Giov. Lorenzo, Basso, Basteris, Bernini, Bertani Agostino, Berti Domenico, Bianchi, Billi, Biondi, Bizzozero, Bonacci, Bordonaro Chiarom., Borelli Bartolomeo, Borgnini, Bortolucci, Botta, Buonomo.

Cadenazzi, Càfici, Cagnola Giovanni, Cairoli, Calcagno, Calciati, Caminneci, Cancellieri, Cantoni, Capilongo, Capo, Carancini, Carnazza, Carrelli, Castellano, Cavallotti, Ceci, Ceresa, Cherubini, Chinaglia, Chiaves, Ciliberti, Cittadella, Cocco-Ortu, Cocozza, Colombini, Colpi, Comin, Compans, Cordopatri, Cordova, Correnti, Corsini, Cosentini, Costantini, Cotta Ramusino, Cucchi Luigi, Cutillo.

D'Arco, Davico, De Crecchio, De Cristofaro, Del Carlo, Della Croce, Dell'Angelo, Della Marmora, Delle Favare, Depretis, De Renzis, De Saint-Bon, De Vitt, Dezza, Diana, Di Baucina, Di Belmonte, Di Casalotto, Di Gaeta, Di Masino, D'Ippolito, Di Rudinì, Di Sambuy, Di Sª Elisabetta, Dossena.

Englen.

Fabbrici, Fabbricotti, Fabretti, Fabris, Faina, Fambri, Fano, Farina Emanuele, Farina Nicola, Favale, Fazio, Ferrara, Ferrari, Filì Astolfone, Florena, Folcieri, Franceschelli, Fratellini, Frescot, Frisari, Fusco.

Gabelli, Gandolfi, Garibaldi Menotti, Genala, Genoese, Gerardi, Germanetti, Ghiani-Mameli, Giacomelli Angelo, Giovannini, Giudice, Giudici Giuseppe, Glisenti, Golia, Gori-Mazzoleni, Gorio, Gritti, Guala, Guiccioli.

Imperatrice, Incontri, Indelli, Isolani.

Lacapra, Lanza, Lazzaro, Leardi, Levi, Lioy, Lolli, Lovito, Lualdi, Lucca, Lucchini Giovanni, Luscia.

Macry, Maffei, Magliano, Maierà, Mancini, Mangilli, Marchese, Martelli, Martelli-Bolognini, Martinelli Agostino, Martinelli Giovanni, Martini, Martinotti, Martiro, Marzi, Massa, Massarucci, Mazzarella, Meyer, Miani, Miceli, Minervini, Minucci, Molinari, Mongini, Monzani, Morana, Morelli Donato, Morrone, Mussi.

Nanni, Napodano, Negrotto Cambiaso, Nicastro, Nobili.

Odiard, Oggero, Oliva, Orilia, Orsetti.

Pace, Pacelli, Papadopoli, Parisi-Parisi, Parpaglia, Patrizii, Pellegrino, Pericoli Gio. Batt., Pericoli Pietro, Perroni-Paladini, Petruccelli, Picardi, Piccoli, Pirisi-Siotto, Plebano, Plutino Fabrizio, Polti, Polvere, Pontoni.

Raggio, Ranco, Randaccio, Ranieri, Ranzi, Riberi, Ricasoli, Rizzardi, Roberti, Rogadeo, Romano Giuseppe, Romano G. D., Rossi, Rubattino.

Sacchetti, Saladini, Salaris, Salomone, Saluzzo, Sanguinetti Adolfo, Sani, Serafini, Serazzi, Serristori, Sforza-Cesarini, Simoni, Sipio, Sole, Sonnino, Spalletti, Spantigati, Spaventa, Sporino.

Tedeschi, Tiberio, Tomasini, Tortorici, Toscanelli, Toscano Gaetano, Toscano Pietro, Tranfo, Trinchera, Tumminelli-Conti.

Vayra, Varè, Vastarini-Cresi, Viacava, Vitale, Vollaro.

Zanardelli, Zezzi, Zuccaro, Zucconi.

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Di motoproprio, con decreti in data 1° novembre 1879:

A cavaliere di gran croce decorato del gran cordone:

Panissera di Veglio conte Marcello, prefetto del R. Palazzo;

Ferraris comm. avv. Luigi, sindaco di Torino.

A grand'uffiziale:

Vegezzi-Ruscalla comm. Giovenale.

A commendatore:

Tabacchi comm. Edoardo, professore di scultura alla R. Accademia Albertina di belle arti in Torino.

Ad uffiziale:

Peyrot cav. Giulio, rappresentante italiano al Congresso di Parigi per la uniforme numerazione dei filati;

Vezzosi cav. Massimiliano, presidente del Comitato del Monumento per il traforo delle Alpi;

Rocchi cav. dott. Ulisse, sindaco di Perugia.

A cavaliere:

Traldi cav. Domenico;

Ferreri Sebastiano, industriale, di Torino;

Motta Angelo, di Cremona.

Sulla proposta del Ministro della Guerra, con decreto in data 20 novembre 1879:

A cavaliere:

Lombardi cav. Giuseppe, maggiore nell'arma di cavalleria in aspettativa, collocato a riposo con altro decreto di pari data.

Con decreto in data 23 novembre 1879:

Ad uffiziale:

Novellini cav. Egidio, colonnello comandante il 10° reggimento fanteria, collocato a riposo con altro decreto di pari data.

A cavaliere:

Cipollina cav. Giuseppe, capitano presso il Distretto militare di Cagliari, collocato a riposo con altro decreto di pari data;

Staderini cav. Ludovico, capitano contabile presso il 43° reggimento fanteria, id. id.

Di motoproprio, con decreti in data 25 novembre 1879:

A cavaliere di gran croce decorato del gran cordone:

Galleani d'Agliano cav. Nicola, conte di Caravonica, grand'uffiziale degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, primo presidente onorario di Corte di cassazione, consigliere degli Ordini Mauriziano e della Corona d'Italia.

A cavaliere:

Borbonese cav. Melchiorre;

Griva sacerdote D. Filippo, curato della parrocchia della Concezione in Borgo S. Donato (Torino).

Sulla proposta del Ministro della Guerra, con decreto in data 30 novembre 1879:

A commendatore:

Fazioli cav. Andrea, maggior generale comandante la 22ª brigata di fanteria, collocato a riposo con altro decreto di pari data.

LEGGI E DECRETI

Il N. 5187 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione ferroviaria fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 2 di ottobre 1879, le cui ratifiche furono ivi scambiate il 2 dicembre dello stesso anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1879.

UMBERTO.

B. CAIROLI.

Visto — *Il Guardasigilli*
T. VILLA.

CONVENTION *entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, concernant les jonctions des voies ferrées près Cormons, Ala et Pontafel.*

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, animés d'un égal désir de resserrer les liens d'amitié et de compléter les communications actuelles par les chemins de fer entre leurs Etats, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie,

Le Sieur Charles Félix Nicolis comte de Robilant, lieutenant-général, Son Ambassadeur près Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, etc., et Roi de Hongrie, etc. etc.;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie,

Le Sieur Jean Chevalier de Chlumecky, Son Conseiller intime, etc. etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique sont tombés d'accord d'établir une voie ferrée reliant Tarvis à Udine par Pontafel et Pontebba.

Le tronçon de cette voie qui se trouve sur le territoire autrichien est sur le point d'être achevé.

Le tronçon qui est situé sur le territoire italien vient d'être livré à l'exploitation.

Les deux Hautes Parties contractantes s'obligent à hâter autant que possible les travaux de raccordement, de façon à les terminer au plus tôt.

Art. 2. En ce qui concerne les voies ferrées existantes entre Gorice et Udine par Cormons, et entre Botzen et Vérone par Ala, les Hautes Parties contractantes sont convenues d'assurer sur ces lignes, de même que sur la ligne de jonction Pontafel-Pontebba, la libre circulation du trafic international aux termes de la présente Convention. Il est bien entendu que les dispositions de la présente Convention seront, au moment de leur entrée en vigueur, substituées à celles contenues dans la Convention signée à Florence le 23 avril 1867, en même temps que le traité de commerce et de navigation entre l'Autriche et l'Italie, et maintenue provisoirement en vertu de la déclaration signée à Vienne le 27 décembre 1878, à l'égard du mouvement sur les voies ferrées aboutissant à la frontière Austro-Italienne, ainsi qu'à l'égard des bureaux mixtes de douane et de police à établir dans les gares internationales.

Art. 3. Pour les gares de frontière existantes ou à établir, les services y relatifs et l'exploitation des sections de raccordement, les Hautes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

a) Sur la ligne de Tarvis à Udine il sera établi aussi près que possible de la frontière deux gares distinctes, l'une sur le territoire autrichien à Pontafel, l'autre sur le territoire italien à Pontebba, et le service international sera effectué dans ces deux gares sur le pied d'une parfaite réciprocité.

Néanmoins, si par suite des difficultés topographiques le Gou-

vernement italien venait à reconnaître qu'il serait préférable de restreindre l'étendue de la gare de Pontebba et de concentrer tout ou partie du service international dans celle de Pontafel, le Gouvernement Impérial et Royal déclare qu'il se prêtera autant que possible à cette concentration, à la condition que l'Administration des chemins de fer italiens supportera la moitié des frais du service commun et des intérêts à 5 0[0 des dépenses de premier établissement des parties de la gare autrichienne utilisées en commun. Dans le cas où, sur la demande de l'Administration italienne, certains locaux seraient affectés à son service exclusif, la dite Administration aurait à payer les frais d'entretien des dits locaux, comme aussi la totalité des intérêts du capital y engagé.

b) Pour la ligne reliant Botzen à Vérone, les stipulations en vertu desquelles l'établissement de la gare internationale comme station de relais et des bureaux mixtes de frontière a été effectué à Ala, resteront en vigueur.

c) Pour la ligne reliant Gorice à Udine, les deux Parties contractantes sont tombées d'accord sur ce qui suit:

1° Les services d'exploitation et de frontière continueront à s'effectuer conformément aux dispositions prises par les deux Administrations des chemins de fer et aux règlements actuellement en vigueur, c'est-à-dire que la gare frontière de Cormons continuera à fonctionner comme gare commune pour l'exploitation.

2° Le service des douanes, y compris l'affranchissement des marchandises, sera exercé séparément, savoir pour l'Autriche à Gorice, et pour l'Italie à Udine.

Le Gouvernement italien pourra envoyer des agents de douane à la gare de Gorice, et le Gouvernement Impérial et Royal pourra envoyer des agents de douane à Udine pour y fonctionner conformément aux dispositions à concerter entre les deux Administrations douanières.

Art. 4. Sans porter préjudice aux dispositions de l'article 3, lit. *a*), qui se réfèrent aux conditions éventuelles de l'usage en commun de la gare de Pontafel, les Administrations des chemins de fer sont tenues à construire et à entretenir dans les gares internationales les bâtiments nécessaires pour y établir les bureaux mixtes ou spéciaux de frontière, pour loger le personnel et caserner les employés et gardes de douane ou finance et de police.

Une Convention spéciale fixera l'étendue de cette obligation en réglant la fourniture et l'entretien du mobilier nécessaire, le chauffage, l'éclairage et le nettoyage des bureaux.

Les Gouvernements des deux Hautes Parties contractantes rembourseront aux Administrations des chemins de fer l'excédant des dépenses qui résulterait de la fourniture des bureaux et des logis nécessaires pour le service de douane, de poste et de police à établir dans les gares internationales, proportionnellement aux bureaux et logis occupés par chacun des deux Gouvernements, à moins que les lois ou traités n'en prescrivent la fourniture gratuite.

Art. 5. Sur le ligne de Pontafel et de Pontebba à la frontière austro-italienne, il ne sera d'abord posée qu'une simple voie, tout en réservant l'éventualité d'une double voie, avec la largeur de voie ordinaire et d'après des principes uniformes, de manière à ce que le matériel roulant puisse passer sans obstacles d'un chemin de fer à l'autre, ainsi que c'est le cas pour les chemins de fer déjà construits et cités à l'article 2.

Le matériel roulant qui a été soumis à un examen par l'une des Hautes Parties contractantes sera admis, sans nouvel examen, sur le territoire de l'autre selon les conditions de la Convention spéciale dont il est question au 2.me alinéa de l'article 7 de la présente Convention.

Art. 6. Afin d'établir l'uniformité nécessaire dans la construction de la voie mentionnée à l'article précédent, les autorités compétentes et les employés techniques devront se communiquer les plans de bâtisse et autres documents nécessaires.

L'endroit où le chemin de fer cité à l'article 1er devra passer la frontière, a déjà été fixé par les commissaires techniques délégués *ad hoc*, sur la base des projets élaborés par les deux Administrations intéressées.

L'Administration du chemin de fer autrichien se charge, d'après un arrangement à conclure spécialement dans ce but, de la construction du pont frontière sur le torrent de Pontafel, à l'exception de la culée de droite construite par l'Administration du chemin de fer italien, et contre un décompte et remboursement effectif de la partie des frais incombant au Gouvernement Royal d'Italie.

Art. 7. Pour les trois jonctions, auxquelles l'article 3 se réfère, le changement du service aura lieu conformément aux dispositions contenues dans le dit article.

Par rapport à toutes ces jonctions, l'usage des gares internationales ou de frontière et l'exploitation des sections comprises entre la gare commune et la frontière, de même que la répartition des dépenses du service d'exploitation, de l'entretien et des charges de premier établissement, seront réglés au moyen d'une Convention spéciale à conclure sous l'approbation des deux Gouvernements entre les deux Administrations de chemin de fer.

Dans le cas où les dites Administrations trouveraient des difficultés à s'entendre, les deux Hautes Parties contractantes statueront d'après les principes énoncés dans l'art. 3, lit. *a*).

Art. 8. La pleine souveraineté, y compris les droits de justice et de police, est expressément réservée au Gouvernement du territoire sur lequel la gare internationale et la section entre cette gare et la frontière sont situées.

Art. 9. L'exercice du droit de surveillance suprême des Administrations chargées de l'exploitation reste en général réservé au Gouvernement sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège, sans préjudice toutefois du droit de souveraineté et de surveillance des Hautes Parties contractantes sur les tronçons situés sur leurs territoires et leur exploitation.

Art. 10. La police du chemin de fer sera en première ligne exercée par les employés de l'Administration chargée de l'exploitation du tronçon respectif, mais sous la surveillance des autorités compétentes de chacun des deux pays, et conformément aux règlements et principes en vigueur dans chacun des deux pays.

Le Gouvernement sur le territoire duquel se trouve le tronçon prendra cependant les dispositions nécessaires afin que les employés de l'Administration de l'autre Gouvernement soient secondés dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la surveillance et la sûreté de la ligne.

Art. 11. L'Administration qui exploite le tronçon respectif aura le droit de nommer les employés et tout le personnel du service pour la surveillance et l'entretien des tronçons situés entre la frontière et les stations de relais, ainsi que le personnel nécessaire pour le service exclusif de sa propre administration dans les gares internationales ou de frontière, et dans celles qui sont déjà établies ou le seront à l'avenir entre la gare ci-dessus et la frontière.

Le personnel sera, autant que possible, recruté parmi les indigènes.

Les places de chefs de gare, d'employés du télégraphe ou d'agents chargés du maniement de fonds pourront cependant être confiées à des étrangers.

Les individus donnant par leur conduite lieu à des plaintes seront rappelés sur la demande des autorités compétentes du territoire.

Art. 12. Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'oblige à empêcher, sur la demande de l'autre Partie, que l'Administra-

tion du chemin de fer du pays n'admette comme employés pour le service à faire sur le territoire de l'autre Partie, des personnes qui auraient déjà été condamnées, soit pour crime ou délit contre le Gouvernement sur le territoire duquel se trouve la ligne, soit pour contrebande ou transgressions graves aux lois de finance.

Art. 13. Les agents chargés des expéditions douanières aux gares internationales ou de frontière ne seront admis, dans les pays des deux Hautes Parties contractantes, à procéder aux expéditions d'entrée, de sortie et de transit, que lorsque les Administrations douanières respectives ne trouveraient aucune objection fondée à élever contre leur admission.

Art. 14. Le service dans la gare internationale ou de frontière et celui du tronçon entre celle-ci et la frontière est soumis au contrôle de l'autorité des finances de l'Etat sur le territoire duquel est située la gare elle-même.

Les employés douaniers et les gardes de finances de cet Etat auront donc le droit d'entrer dans les locaux des gares pour y procéder aux visites officielles nécessaires, d'assister aux opérations du service du chemin de fer, de vérifier l'état des marchandises en dépôt et de demander l'inspection des registres et des documents relatifs.

Dans le cas où ces visites se feraient dans les pièces allouées à l'Administration du chemin de fer de l'autre Etat, elles devront s'effectuer en présence d'un employé supérieur de cette Administration.

Art. 15. Chacune des deux Administrations des chemins de fer ainsi que leurs employés sont autorisés à se servir gratuitement du télégraphe de l'autre Administration pour les correspondances de service.

Art. 16. La correspondance télégraphique privée ou officielle à destination de pays autres que l'Italie et l'Autriche-Hongrie est interdite entre les bureaux des chemins de fer italiens et d'Autriche-Hongrie.

Les télégrammes, pour être transmis d'un Etat à l'autre, seront expédiés par les stations des chemins de fer au bureau gouvernemental établi par chaque Etat, qui a seul le droit de les transmettre par le moyen des fils gouvernementaux aux bureaux du Gouvernement de l'autre État.

Exceptionnellement:

Les agents des différents services publics accrédités par les deux Gouvernements aux gares communes pourront transmettre et recevoir directement leurs correspondances administratives par les fils du chemin de fer sans l'intermédiaire des bureaux de l'Etat. Ces correspondances seront considérées comme télégrammes intérieurs et ne figureront pas dans les comptes internationaux.

Toute autre correspondance, privée ou officielle, en provenance des gares communes pourra être transmise directement par les fils du chemin de fer sans l'intermédiaire du bureau de l'Etat: toutefois, ces télégrammes devront, avant leur remise à destination, être appuyés à un bureau gouvernemental de l'Etat de destination et taxés suivant le tarif international, et leur taxes resteront acquises au pays auquel appartient la station commune.

Les Administrations des télégraphes des Etats contractants continueront à exercer sur le service télégraphique, dans le territoire qui leur appartient, tous les droits qui leur sont attribués par les lois en vigueur. Elles pourront, en conséquence établir toutes les prescriptions nécessaires pour l'accomplissement exact des dispositions qui précèdent.

Art. 17. Les deux Hautes Parties contractantes pourvoiront à ce que les Administrations des chemins de fer intéressées s'entendent pour accorder autant que possible le passage des wagons de voyageurs même au-delà des stations de frontière.

Le passage des wagons de marchandises d'un chemin de fer à l'autre aura lieu dans tous les cas, pourvu que ni la nature des marchandises transportées, ni des circonstances importantes à examiner et à régler d'un commun accord entre les deux Administrations, n'exigent le déchargement à la station de frontière.

Les deux Administrations sont du reste tenues à s'entendre sur les mesures qui régleront le passage des wagons et l'échange réciproque du matériel roulant, aux conditions en usage à cet égard entre chemins de fer voisins.

Art. 18. Les Administrations fixeront d'un commun accord les itinéraires pour la circulation des trains de correspondance, de manière que ni voyageurs, ni marchandises ne souffrent de retards autres que ceux nécessités par le service du chemin de fer, de la douane et de la police des passe-ports.

L'approbation de ces itinéraires est réservée à chaque Gouvernement pour la ligne située sur son territoire.

Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à s'entremettre auprès des Administrations des chemins de fer pour assurer autant que possible une coïncidence de trains du même genre, savoir: trains de grande vitesse avec trains de grande vitesse, trains de voyageurs avec trains de voyageurs et trains mixtes avec trains mixtes.

Art. 19. Les deux Hautes Parties contractantes s'obligent à favoriser le trafic entre les lignes respectives des deux Pays, à concéder à ce trafic toutes les facilités compatibles avec les lois du pays et prévues par les traités de commerce et de navigation, conclus ou à conclure ultérieurement entre les deux Parties, à simplifier, surtout quant au transit, l'expédition douanière et les mesures de contrôle, et enfin à ne traiter dans ce même but moins favorablement le trafic entre les gares internationales et de frontière et les ports des deux Etats, que celui entre les autres stations de chemins de fer et l'étranger.

Pour les transports effectués entre les gares internationales ou de frontière et la frontière elle-même, le payement des taxes en valeurs reconnues légales dans le territoire sur lequel sont situées ces gares ne pourra être refusé.

Art. 20. Les autorités des deux Hautes Parties contractantes chargées de l'inspection et de la surveillance du service ainsi que leurs employés pourront se mettre en correspondance directe pour les affaires relatives au service d'exploitation et de circulation des chemins de fer.

Art. 21. En cas de réclamations contre les Administrations des chemins de fer, chacune des deux Hautes Parties contractantes continuera à exercer l'ingérence légale dans les affaires des Administrations des chemins de fer du propre territoire.

Art. 22. Pour les opérations douanières au sujet des marchandises à l'entrée, à la sortie et en transit, il sera établi, dans les gares internationales ou de frontière, des bureaux, réunis ou séparés, des deux Hautes Parties contractantes avec les mêmes attributions dont jouissent en Autriche-Hongrie les bureaux de douane secondaires de 1[er] classe et en Italie ceux du 2[me] ordre de 1[re] classe. Ces bureaux seront en même temps autorisés à délivrer des acquits-à-caution et des certificats de sortie pour les marchandises en transit.

Afin de faciliter davantage le commerce, on pourra étendre, en cas de besoin, les attributions de ces bureaux douaniers.

Art. 23. Il y aura dans les gares internationales un local ou un espace destiné à certaines opérations à faire simultanément par les bureaux douaniers des deux Hautes Parties contractantes. Ce local portera l'inscription suivante: *Local des douanes pour les révisions mixtes*. Il sera ensuite assigné à chacun des bureaux douaniers des deux Hautes Parties contractantes un autre local, également avec inscription, pour les opérations du service ordinaire, ainsi qu'un magasin attenant pour les marchandises, une pièce pour les opérations, un cabinet pour le chef de la douane et une

autre pièce pour les gardes douaniers et respectivement pour les gardes de finance.

L'étendue de ces emplacements sera déterminée lors des négociations reservées à l'article 4.

Art. 24. Les voies ferrées, aux points où elles touchent la frontière des deux pays et dans leurs directions respectives, seront considérées, quant au mouvement sur ces voies, comme routes douanières sous les conditions particulières prescriptes pour ces dernières, et toutes les marchandises expédiées régulièrement par les trains du chemin de fer et dont l'importation, l'exportation ou le transit ne serait pas absolument interdit, pourront être librement transportées sur ces lignes, tant le jour que la nuit, et tous les jours de la semaine, dimanches et fêtes compris.

Quant à l'importation et au transit d'objets de monopole d'Etat les règlements existant restent en vigueur.

Art. 25. Quant aux gares internationales, la visite douanière des marchandises se fera d'abord par les employés de l'Etat d'où elles sortent et puis par ceux de celui où elles entrent. Mais s'il était possible, afin de hâter les opérations douanières, la visite se fera en même temps par les employés des deux pays.

Art. 26. En ce qui regard les droits et devoirs des employés des bureaux mixtes de douane, à l'égard des opérations à faire de part et d'autre, il est fixé ce qui suit:

a) Droit des employés d'assister de part et d'autre aux opérations douanières.

Les fonctionnaires des bureaux mixtes sont libres d'assister aux opérations douanières faites par l'autre bureau et au chargement des marchandises dans les wagons au départ.

b) Inspection des registres.

Les employés supérieurs des deux bureaux pourront faire l'inspection de tous les registres de l'autre bureau et en tirer des copies et des extraits.

c) Certificats à délivrer en voie sommaire.

Les certificats de sortie ou d'entrée des marchandises qui entrent ou sortent par le bureau de l'autre Etat, seront réciproquement délivrés par les bureaux en voie sommaire, c'est-à-dire au moyen d'annotations sur les documents officiels.

d) Communication d'observations à ce faire réciproquement à l'égard de procédés illégaux.

Les bureaux des deux Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement par la voie la plus rapide leurs observations au sujet de certains procédés qui portent ou pourraient porter préjudice aux intérêts réciproques de douane des deux Parties contractantes, ou qui constituent ou pourraient constituer des contraventions aux défenses d'entrée, de sortie ou de transit.

Art. 27. Les dispositions jointes à la Convention signée le 23 avril 1867 et qui, de même que cette Convention, ont été selon la déclaration du 27 décembre 1878 maintenues provisoirement par rapport aux opérations douanières sur les chemins de fer reliant l'Autriche-Hongrie et l'Italie, auront dorénavant à servir de règle générale pour les bureaux mixtes de douane.

Dans les cas non prévus par les dispositions en question, les bureaux douaniers auront, quant au service sur les chemins de fer, à s'en tenir aux règlements détaillés en vigueur dans l'Etat dont ils relèvent.

Art. 28. Les dispositions en vigueur ou à concerter à l'égard de la police des passe-ports et des étrangers voyageant sur les lignes respectives des deux Etats devront également être appliquées aux jonctions qui forment l'objet de la présente Convention.

Les deux Hautes Parties contractantes fixeront, au moyen d'une entente spéciale, la compétence des employés de police stationnés dans les gares internationales ou de frontière sur le territoire étranger.

Les Administrations des chemins de fer sont obligées à fournir et à maintenir les pièces nécessaires au service de police (bureaux et corps de garde) et à l'installation convenable des employés supérieurs et inférieurs, ainsi que des gardes.

Les détails concernant l'étendue de cette obligation seront fixés lors des négociations prévues à l'article 4.

Art. 29. Le Gouvernement sur le territoire duquel se trouvent les bureaux étrangers pourvoira à ce que les Administrations des chemins de fer remplissent régulièrement les devoirs qui leur incombent en vertu de l'article 4 de la présente Convention.

Art. 30. En général, les rapports entre les bureaux situés sur le territoire étranger, leurs employés, y compris le personnel du chemin de fer, et l'Etat où se trouvent les stations internationales, sont réglés de la manière suivante:

a) Les bureaux établis sur le territoire de l'Etat voisin seront, comme il est d'usage pour ces bureaux, munis de l'écusson de leur Etat, avec inscription relative, ainsi que de poteaux et écriteaux aux couleurs nationales;

b) En ce qui concerne les affaires de douane et les contraventions aux lois financières, on considérera la station, où se trouve le bureau mixte de douane, ainsi que le tronçon de la ligne entre la frontière et la gare internationale, comme étant situés sur le territoire de l'Etat auquel les marchandises sont destinées.

Dans les cas de chargement, déchargement et de transport de marchandises effectués contrairement aux lois, et de déclarations omises ou fausses, l'Etat auquel ces marchandises sont destinées, ou d'où elles sortent, soumettra les contravenants aux peines qui seraient applicables si la station ou la ligne se trouvaient sur son propre territoire;

c) Les employés des bureaux mentionnés sous la littre *a*) sont autorisés à remplir leur service ainsi qu'ils le feraient dans leur propre pays et d'après les règlements en vigueur dans ce dernier.

Ils pourront en conséquence porter l'uniforme et les armes prescrits par leurs règlements, arrêter, dans les cas prévus par les lois de leur propre Etat, les individus qu'ils surprendraient sur le fait d'une contravention pendant l'exercice de la police frontière et les opérations douanières touchant l'importation, l'exportation et le transit, et saisir les objets incriminés, ainsi que procéder aux interrogatoires nécessaires et livrer les individus arrêtés aux autorités de leur propre pays;

d) Les autorités de l'Etat sur le territoire duquel se trouve la gare internationale prêteront aux fonctionnaires de l'autre, dans les opérations de leur service, la même protection et assistance qu'elles accordent employés de leurs propres bureaux;

e) Les fonctionnaires des bureaux de l'Etat voisin, situés sur le territoire où se trouve la gare internationale, ainsi que leurs familles demeurant avec eux, jouiront de la part de l'Etat où se trouve la gare internationale de la même protection accordée aux sujets du pays;

f) Les dits fonctionnaires relèveront, en matière de service et de discipline, exclusivement des autorités de leur propre Etat; ils auront cependant à observer les lois pénales et les règlements de police de l'Etat dans lequel ils ont leur domicile temporaire, et ils seront, à cet égard, soumis à la juridiction de cet Etat.

La clause contenue dans le dernier alinéa de l'art. 11 pourra leur être appliquée.

g) Les fonctionnaires de la garde douanière et des finances participeront aux primes accordées selon les règlements en vigueur, sur les amendes pour contraventions aux lois de douane ou

aux monopoles, qu'ils auront découvertes dans l'intérêt de l'autre Etat.

Art. 31. L'Etat, dont le bureau frontière se trouve situé sur le territoire de l'Etat voisin, pourra déléguer, pour le contrôle et la révision de ce bureau, des employés supérieurs (inspecteurs) et des préposés (commissaires de la garde de finance, officiers de la garde douanière) qui pourront aussi être armés.

Art. 32. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne le plus tôt possible dans le terme de quatre mois.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Faite à Vienne en double expédition le deuxième jour du mois d'octobre de l'an de grâce mil huit cent soixante dix-neuf.

Signé: C. Robilant. (*L. S.*) *Signé*: Chlumecky. (*L. S.*)

Protocole final *annexé à la Convention conclue entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie concernant les jonctions des voies ferrées près Cormons, Ala et Pontafel.*

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue, à la date de ce jour, entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, à l'égard des jonctions des voies ferrées près Cormons, Ala et Pontafel, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations qui résultent du présent protocole final.

I — ad art. 3.

Le Gouvernement Royal d'Italie continuera à permettre le fonctionnement comme par le passé, à Gorice, d'une agence privée destinée d'après la loi italienne à servir d'intermédiaire entre le public et la douane Royale, pour aussi longtemps que les lois et règlements douaniers italiens n'admettront pas le contact direct entre le public et la douane.

II — ad art. 4.

Le remboursement prévu à l'art. 4 se fera de la manière suivante:

Chaque Gouvernement supportera les frais dûment prouvés d'entretien, notamment ceux de chauffage, éclairage et nettoyage, des pièces destinées aux bureaux et aux logements dont le Gouvernement ou ses employés feront exclusivement usage, à moins toutefois que les lois ou traités ne prescrivent la fourniture gratuite de ces pièces.

Chaque Gouvernement fournira, en outre, s'il n'en est pas exempté par les lois ou les Conventions en vigueur, une contribution annuelle proportionnellement au montant des intérêts, dûment constatés, du capital dépensé pour la construction de ces pièces.

Le capital se calculera d'après l'étendue carrée des pièces en question, comparée à l'étendue carrée totale des pièces utilisables du bâtiment respectif de la gare.

L'enquête se fera d'un commun accord par des délégués des deux Gouvernements qui consulteront l'Administration du chemin de fer et prendront pour base les frais réels de construction des bâtiments utilisés de la gare.

Les frais éventuels de fourniture des fonds auront également à être dûment prouvés afin de calculer, d'un commun accord, le montant réel des intérêts du capital en question.

Chaque Gouvernement paiera annuellement dans un terme de trois mois sa part d'indemnisation à l'entreprise des chemins de fer, après avoir reçu de celle-ci les comptes et autres pièces à l'appui.

III — ad art. 10.

Pour compléter les dispositions de l'art. 10 de la présente Convention, le Gouvernement I. et R. convient que les personnes employées sur les lignes autrichiennes à poste fixe et avec des attributions de police, qui ne seraient pas sujets de la Monarchie austro-hongroise, soient, pour l'exercice de leurs fonctions sur les chemins de fer, engagées, au moyen de la promesse solennelle par la main, par l'autorité chargée en Autriche de la surveillance des chemins de fer (Inspection générale I. R. des chemins de fer autrichiens): cette promesse remplace alors le serment prescript au paragraphe 102 du règlement autrichien du 16 novembre 1851 pour l'exploitation des chemins de fer.

IV — ad art. 14.

Il est reconnu d'un commun accord qu'il ne sera exigé aucun droit de douane.

a) pour le matériel roulant et autre de chemins de fer nécessaire pour l'exploitation des tronçons situés en Autriche, les gares internationales ou de frontière comprises, que les Administrations des chemins de fer italiennes importeraint par la douane frontière, pourvu que ces objets appartiennent au matériel d'exploitation et de transport servant réellement à l'exploitation;

b) pour le mobilier, la garniture de l'habitation et les effets du personnel employé sur ces lignes, en tant que ces objets forment partie de leurs effets de voyage ou de transport.

V — ad art. 22.

Il est reconnu d'un commun accord que les dispositions de l'article 22 relatives aux attributions des bureaux de douane s'appliqueront également aux bureaux réunis dans la gare d'Ala et, s'il y a lieu, à Pontafel, ainsi qu'aux bureaux séparés établis à Gorice et Udine, et à Pontafel et Pontebba.

VI — ad art. 27.

Il est bien entendu, que les dispositions douanières pour le trafic sur les chemins de fer reliant l'Autriche-Hongrie et l'Italie, auxquelles l'art. 27 se réfère, seront applicables à la jonction citée à l'article premier de la présente Convention et aux bureaux de douane réunis, s'il y a lieu, conformément à l'article 3 de la présente Convention, dans la gare de Pontafel.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les deux Gouvernements, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications de la Convention à laquelle il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Vienne le 2 octobre 1879.

Signé: C. Robilant. (*L. S.*) *Signé*: Chlumecky. (*L. S.*)

Il Num. **MMCCCXCVII** (*Serie 2ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Vista la convenzione stipulata il 14 aprile 1879 fra la Giunta municipale di Pavia, la Congregazione di Carità, il Consiglio ospitaliero e l'Amministrazione della pia Casa di industria e di ricovero di detta città, per la istituzione in essa di uno stabilimento destinato al ricovero e mantenimento dei poveri mendici;

Vista la relativa deliberazione del Consiglio comunale di Pavia in data 16 maggio 1879;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Pavia del 5 giugno di detto anno;

Visto il progetto di statuto organico del nuovo Istituto, deliberato dal predetto Consiglio comunale in seduta del 18 maggio dello stesso anno;

Vista la domanda del Sindaco di Pavia per la erezione in Ente morale del Ricovero di mendicità, e per l'approvazione del relativo statuto organico;

Vista la legge sulle Opere pie de'3 agosto 1862, non che il regolamento per la sua esecuzione de'27 novembre di detto anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Ricovero di mendicità da istituirsi in Pavia, in conformità della convenzione de'14 aprile 1879 sopra citata, è eretto in Corpo morale.

Art. 2. È approvato lo statuto organico del detto Ricovero, portante la data del 6 giugno 1879, composto di numero quindici articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, con l'aggiunta all'art. 10 delle parole: « salvo quella della Deputazione provinciale a'termini di legge. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 novembre 1879.

UMBERTO.

T. VILLA.

Visto — *Il Guardasigilli*
VARÈ.

La legge sulla leva marittima, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 corrente, n. 8, porta il numero 5221 della Raccolta; la legge per l'imposta nel compartimento modenese, id., porta il num. 5222; il Regio decreto di convocazione del Collegio elettorale di Regalbuto, id., porta il num. 5218; il Regio decreto di convocazione del Collegio elettorale d'Isernia, id., porta il numero 5219, il Regio decreto di convocazione del 3° Collegio elettorale di Firenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 corrente, n. 12, porta il n. 5220.

IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

In esecuzione del disposto dell'art. 1° del Regio decreto in data 8 dicembre 1878, n. 4638, col quale fu riformato l'ordinamento del Consiglio dell'Industria e del Commercio,

Decreta:

Per l'anno 1880 avranno voto nel Consiglio dell'Industria e del Commercio, per mezzo dei propri presidenti:

a) Le Camere di Commercio di Alessandria, Bari, Bologna, Como, Cosenza, Fermo, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Padova, Palermo, Roma, Sassari, Savona, Teramo, Torino, Verona;

b) La Società Economica di Savona, la Società d'Incoraggiamento d'arti e mestieri di Milano, il Reale Istituto d'Incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche di Napoli, l'Associazione dell'Industria laniera italiana di Biella, la Società Economica di Trapani, l'Accademia Olimpica di Vicenza.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1880.

Il Ministro: L. MICELI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli in data 22 marzo 1877, col numero 989 ordinale e numero 3963 di protocollo, 8525 di posizione, per il deposito del certificato n. 161847 344787, della rendita di lire 55 a favore dei minori Ilardi, esibito dal sig. Mongelli Gaetano fu Gaetano per essere tramutato in cartelle al portatore.

Si diffida chiunque possa avere interesse che, eseguitesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, ove non intervengano opposizioni, le indicate cartelle saranno consegnate ad esso sig. Mongelli Gaetano fu Gaetano, senza obbligo della esibizione della ricevuta smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 dicembre 1879.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il Parlamento inglese, che si riunirà il 4 febbraio, avrà, dicono i *Débats*, a fare una liquidazione molto difficile: quella delle spese accumulate dal *deficit* nelle entrate e dalle guerre d'Africa ed Asia.

Sir Stafford Northcote aveva calcolato, nella compilazione dell'ultimo bilancio, che gli introiti dell'esercizio 1879-80 sarebbero eguali a quelli del 1878-79, ed aveva ammesso che le entrate e le spese si equilibrerebbero senza aumento d'imposte, semprechè venisse differito il pagamento degli aggravi straordinari degli ultimi anni e del debito contratto per sostenere le spese delle campagne nell'Africa del Sud.

Ora, aggiungono i *Débats*, secondo ogni probabilità, l'esercizio attuale presenterà un *deficit* di 400,000 sterline, a cui si aggiungeranno i *deficit* accumulati negli anni precedenti, e che ascendono a 6,500,000 sterline, oltre le spese notevoli delle due guerre nel Zululand e nell'Afghanistan. Il Parlamento britannico avrà adunque, nella sua prossima sessione, a provvedere i mezzi per colmare un *deficit* che non sarà inferiore a 10 milioni di sterline, ossia 250 milioni di franchi.

Una circolare del cancelliere dello Scacchiere, sir Stafford Northcote, invita i deputati conservatori ad assistere all'apertura del Parlamento, perchè degli affari importanti vi saranno studiati immediatamente.

Un'elezione per la Camera dei comuni avrà luogo prossimamente a Liverpool. Trattasi di rimpiazzare il deputato conservatore signor Torr, morto di questi giorni. In Inghilterra questo scrutinio è considerato come un avvenimento di grande importanza, perocchè Liverpool non è solo una delle città più popolate, più industriose e più ricche del paese, ma eziandio un centro ove la lotta delle opinioni è più viva. Alle ultime elezioni generali Liverpool ha dato ai conservatori un quinto di voti di più che ai liberali, ma le elezioni municipali che ebbero luogo l'anno scorso hanno provato che da allora l'opinione pubblica si è di molto mutata, perchè molti candidati liberali hanno potuto trionfare dei loro avversari.

I giornali inglesi pubblicano degli estesi particolari sulle due riunioni tenute a Pretoria dai boeri nel corso del mese di dicembre.

Nella prima di queste riunioni si trovarono raccolti da 6 a 7 mila uomini, tutti armati e provveduti di munizioni sufficienti. Dopo una discussione assai animata, i mezzi violenti furono respinti, e la riunione approvò, ad unanimità di voti, la risoluzione di differire ogni misura aggressiva.

Nella seconda riunione questa risoluzione è stata confermata e spiegata nei termini seguenti:

" Il popolo desidera di provare ai suoi amici ed ai suoi nemici che gli importa di evitare tutto ciò che può condurre alla violenza ed allo spargimento di sangue. Attende a questo scopo dal Volksraad i passi che rendano possibile una soluzione amichevole delle controversie col governo inglese.

" A questo scopo il popolo attende anzitutto un proclama od una legge che fissi i punti seguenti: tutti i diritti degli abitanti attuali del Transvaal saranno tutelati dalle leggi del paese; il diritto del governo inglese di nominare un console od un altro agente diplomatico coll'incarico di attendere agli interessi dei sudditi britannici sarà riconosciuto; le spese fatte conforme alla legge durante il governo provvisorio per appianare le difficoltà relative alle linee di confine saranno sottoposte a giudici arbitri; il governo si proporrà di accettare le norme di una politica nazionale, d'accordo colle Colonie e gli Stati dell'Africa meridionale.

" La Repubblica è pronta a formare una confederazione colle Colonie e gli Stati dell'Africa meridionale, previo un accordo.

" Il popolo dichiara che accorderà il perdono a tutti i cittadini della Repubblica i quali dalle circostanze siano stati indotti ad abbandonare temporariamente la sua causa, ma non può promettere che estenderà questo perdono ai cittadini della Repubblica che si sono diportati apertamente da nemici del popolo ed hanno in conseguenza cercato di fuorviare il governo inglese con false proposte.

" Il popolo dichiara inoltre che fino a tanto che la Repubblica non sarà ristabilita, non comparirà che costretto dinanzi alla giustizia e sottoporrà tutte le sue contestazioni a giudici arbitri.

" Il popolo esorta pure certi direttori di banca del paese a non ingerirsi, più oltre, nelle faccende politiche per non diventare gli strumenti dei nemici della Repubblica.

" Il popolo della Repubblica attende dal governo provvisorio e dai funzionari alti e bassi che mettano fine agli imbarazzi inutili che negli ultimi tempi sono stati suscitati a danno dei cittadini.

" Il popolo dichiara che coll'aiuto di Dio esso attende un governo fermo per la repubblica sud africana, il rispetto della legge, lo sviluppo e la prosperità del paese, ed ogni cittadino promette di lavorare per raggiungere questo scopo e di difendere il suo governo fino alla morte. „

Il Comitato ha deciso in seguito di recare ad atto le risoluzioni del popolo e di tenere la sua prossima riunione il 6 aprile.

È stato pure deciso che il Comitato, nel caso che il governo inglese manifestasse delle intenzioni concilianti, sarebbe incaricato di tutelare gli interessi del paese e di mettersi in comunicazione col governo stesso.

Nella seduta del 20 gennaio della Camera dei deputati del Belgio, in occasione della discussione del bilancio dell'istruzione pubblica, gli oratori di destra hanno rimproverato al governo di far troppe spese per l'istruzione.

Il ministro delle finanze ha risposto, fra gli applausi della sinistra, presentando una domanda di nuovi crediti per l'istruzione pubblica.

Il principe Alessandro di Bulgaria partirà i primi giorni del febbraio per Pietroburgo per assistere al 25° anniversario dell'avvenimento al trono dell'imperatore Alessandro. Il principe passerà per Bucarest ove farà visita alla famiglia principesca e sarà di ritorno a Sofia nel mese di marzo per l'apertura della nuova Camera dei deputati.

Si rammenta che una recente circolare del Montenegro tendeva a chiamare la Porta responsabile del ritardo subito da quella parte del trattato di Berlino per cui venne aggiudicato al principato il territorio albanese del bacino del lago di Plava.

La Porta ha risposto a questa intimazione fatta in termini comminatorii con un'altra circolare egualmente indirizzata alle potenze, ed in cui assicura che non è colpa sua se il Montenegro non è ancora entrato in possesso dei territori ceduti. Anzi la Porta rimprovera al principato di non avere ancora consegnato alle autorità ottomane il distretto montenegrino di Kraïna che il medesimo trattato di Berlino attribuisce alla Turchia.

" Queste divergenze, dice l'*Indépendance Belge*, non interessano per nulla la pace d'Europa, ma gli Stati vicini si inquietano di una condizione di cose che crcerebbe in un lato della penisola balcanica la possibilità di nuovi disordini quante volte il trattato di Berlino non venisse sollecitamente ed integralmente eseguito. „

La Camera dei deputati di Prussia discute in questo momento un progetto di legge che ha lo scopo di riscattare la ferrovia renana e la linea da Potsdam a Magdeburgo. Nel corso della discussione il ministro delle finanze dichiarò che il riscatto delle ferrovie, per parte dello Stato, terminerà provvisoriamente coll'adozione di questo progetto. Il ministro aggiunse che avanti di procedere oltre il governo vuole vedere l'effetto della prima operazione.

Alludendo alla notizia che il duca di Cumberland non abbia intenzione di accettare le ultime proposte della Prussia, notizia divulgata da alcuni giornali, la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dichiara ufficialmente che nessuna proposta venne fatta al duca di Cumberland rispetto alla questione annoverese e che nemmeno si pensa a fargliene.

Il foglio berlinese aggiunge: " Se il re di Danimarca, per una intenzione benevola, ha potuto tentare di determinare il di lui genero ad adottare un contegno più conciliante di quello che il duca aveva assunto quando gli morì il padre, questa pratica non potè essere che la prova dei sentimenti pacifici e benevoli di quel sovrano.

" Quanto al governo tedesco esso non ebbe mai conoscenza di un tal fatto, e se gli si fosse domandato il suo parere avrebbe espresso il convincimento che proposte di accomodamento fatte al duca di Cumberland non avevano alcuna probabilità di riuscire, poichè il duca è circondato da con-

siglieri gli interessi dei quali sono inseparabilmente legati al di lui titolo di pretendente. „

Il *Temps* riferisce che la mattina del 21 ebbe luogo presso il ministero francese della guerra un'adunanza della Commissione mista di senatori e di deputati incaricata di stabilire l'accordo tra le due Camere sopra una redazione comune del progetto di legge relativo allo stato maggiore.

Il generale Farre venne sentito da questa Commissione, alla quale ha sottoposto un progetto che produsse la più favorevole impressione e che sembra dover fornire, con riserva di alcune disposizioni, la base dell'accordo cercato.

I generale Farre espose che lo scopo del suo progetto era di creare degli ufficiali di stato maggiore aventi spirito militare più di ora, che frequentino la truppa, si mischino ad essa, e non degli ufficiali che passano la loro vita negli uffici come ora.

Secondo il progetto del ministro, il corpo attuale di stato maggiore sarebbe soppresso. Ci sarebbe in futuro, in tempo di pace, 300 ufficiali di stato maggiore e 121 archivisti.

I 300 ufficiali di stato maggiore dovrebbero essere brevettati, ed il brevetto sarebbe dato all'uscire dalla Scuola superiore di guerra che riceverebbe all'anno 60 capitani, luogotenenti e sottotenenti, presi da tutto l'esercito.

Nessun ufficiale di stato maggiore potrà essere mantenuto più di quattro anni in questa qualità; esso dovrà, allo spirare di questo periodo, rientrare nella truppa, e non potrà essere richiamato prima di tre o quattro anni ad ufficiale di stato maggiore.

La liquidazione del corpo attuale di stato maggiore si farà in sei anni e dovrà essere finita nel 1885.

Un sesto del corpo sarebbe licenziato ogni anno e di qui al compimento della liquidazione il servizio sarebbe garantito da ufficiali che il ministro avrebbe il diritto di scegliere in tutto l'esercito, senza che ciò crei loro dei diritti.

Il ministro sopprime nel suo progetto il Comitato di stato maggiore e lo stato maggiore generale introdotti dalla Commissione della Camera, sull'esempio di ciò che si fa in Germania.

Il generale Farre giudica che, in un paese di regime parlamentare come da noi, questo stato maggiore è incompatibile coll'esistenza di un ministro responsabile; egli si offre ad organizzarne uno con un decreto, e così pure un Comitato di stato maggiore, ma è cosa questa di regolamento interno.

Gli aiutanti di campo dei generali e gli ufficiali impiegati al ministero della guerra non potrebbero passare più di tre anni in queste funzioni. Essi dovrebbero ritornare poscia tra le file.

Il 20 corrente la Camera dei Paesi Bassi ha votato il bilancio degli affari esteri.

Durante la discussione di questo bilancio è tornata in campo la questione del granducato di Lussemburgo.

È noto che prima del 1830 il granducato, Stato della Confederazione germanica sotto la dinastia Nassau-Orange, era governato come una provincia del regno dei Paesi Bassi, e la di lui parte nei carichi del regno comprendeva anche quelli del debito olandese, che gli era affatto estraneo.

Da quell'epoca in poi il Lussemburgo ha sempre reclamato la restituzione della quota parte pagata. Dal canto loro i Paesi Bassi allegano titoli di rivendicazione. In ispecie quello del rimborso delle spese di rappresentanza diplomatica del granducato alla Dieta germanica e all'estero.

Ora le due parti si sono accordate. Le partite finanziarie si intenderanno compensate. Però i Paesi Bassi si incaricheranno della rappresentanza diplomatica e consolare del granducato.

In sospeso rimane tuttavia anche la questione di un luogotenente del re granduca come successore del principe Enrico.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Londra, 22. Il *Daily News* ha da Lahore:

« Venticinquemila Ghazis, concentrati a 50 miglia da Cabul, sono pronti ad avanzarsi sopra la capitale, sotto il comando di Mahomed Jan. Duemila Lughmanis li assisteranno dopo il loro arrivo a Cabul. Altre tribù si preparano ad attaccare gli inglesi presso Jellalabad. »

Parigi, 22. — Il Presidente della Repubblica firmò il decreto che nomina Desprez ambasciatore di Francia presso la S. Sede.

Buda-Pest, 22. — Alla Camera dei deputati, Morsary propose di nominare una commissione incaricata di fare un'inchiesta sugli ultimi tumulti.

La Camera deciderà domani quando dovrà discutere questa proposta.

Berlino, 22. — Fu presentato al Consiglio federale il progetto che modifica la legge militare.

Secondo questo progetto, incominciando dall'aprile 1881, la fanteria sarà formata da 503 battaglioni, l'artiglieria di campagna da 340 batterie, l'artiglieria a piedi da 31 battaglioni, e il corpo dei zappatori da 19 battaglioni. Quindi si formeranno altri 11 reggimenti di fanteria, un reggimento di artiglieria di campagna, un reggimento di artiglieria a piedi, un battaglione di zappatori, nonchè 32 batterie di campagna. Le spese permanenti ammontano a 17 (?) milioni di marchi e le spese di formazione a 26 milioni e tre quarti.

Vienna, 22. — Il Club dei liberali approvò una mozione, nella quale esprime il proprio rammarico per l'uscita del partito progressista dal Comitato centrale costituzionale, in causa della quistione sull'esercito, che non era punto una quistione costituzionale; esprime inoltre la speranza che d'ora in poi vi sarà una azione comune in tutte le quistioni costituzionali.

Genova, 22.— È partito questa sera per Montevideo, Buenos-Ayres e scali il postale *Umberto I*, della Società Rocco Piaggio.

Parigi, 22. — Louis Blanc presentò alla Camera la proposta per l'amnistia, e fu dichiarata d'urgenza.

Questa proposta reca 49 firme in luogo delle 87 dell'anno scorso.

Berlino, 22. — Il progetto militare presentato al Consiglio federale, oltre le disposizioni telegrafate, stabilisce che a datare dall'aprile 1881 fino alla fine di marzo 1888, l'effettivo in tempo di pace sarà di uno per cento sulla popolazione. Questo effettivo sarà dunque portato da 401,000 uomini a 427,250.

I motivi di questo progetto si riferiscono alle riforme militari degli Stati vicini, ai quali la Germania resta ancora indietro riguardo alla fanteria e all'artiglieria, anche tenendo conto degli aumenti proposti.

Parigi, 22. — De Courcel, sottodirettore al ministero degli affari esteri, rimpiazza Desprez, nominato ambasciatore presso la Santa Sede.

Costantinopoli, 22. — Fournier domandò la destituzione del Caimakan di Alessandretta, il quale non indirizzò una intimazione ai marinari francesi prima di usare la violenza. La Porta ricusò di accondiscendere a questa domanda e fu aperta un'inchiesta.

I montenegrini si ritirarono dalle vicinanze di Gusinje, ove ritorneranno nella prossima primavera.

Panama, 22. — La prima esplosione pel taglio dell'istmo di Panama fu effettuata il 10 corrente.

ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE

Adunanza del 14 dicembre 1879.

Il prof. d'Ovidio presenta una sua breve Nota *Su covarianti lineari fondamentali di due forme cubiche binarie*, nella quale, con un procedimento suo, ed altro del dottor F. Gerbaldi (assistente presso l'Università di Torino), sono trovate le espressioni de' covarianti lineari de' gradi 4 e 3 in funzione di quelli di gradi minori. Questa nota è un complemento della comunicazione fatta dall'illustre Sylvester all'Accademia delle scienze di Francia il 17 novembre scorso, per provare che i detti covarianti lineari di gradi 4 e 3 non possono essere indecomponibili in altri.

Questo lavoro verrà pubblicato negli Atti dell'Accademia.

Lo stesso socio professore d'Ovidio presenta alla classe per essere pubblicato negli Atti dell'Accademia il seguente lavoro dei signori A. Naccari e S. Pagliani *Sull'assorbimento dei gas nei liquidi, e in particolare sulla legge dell'Henry.*

Nella prima parte di questa Nota gli Autori esaminarono le esperienze che vennero eseguite finora per verificare la legge dell'Henry, nel caso dell'assorbimento dell'acido carbonico nell'acqua. Essi mostrano come le esperienze del Khanikoff e del Longuinine, anzichè comprovare, come gli sperimentatori stessi asserirono, la inesattezza della stessa legge, valgano, interpretate a dovere, a mostrare ch'essa si verifica. Appoggiandosi a queste esperienze e a quelle del Bunsen e del Setschenow si può ammettere che per l'acido carbonico e l'acqua la legge si verifichi entro i limiti di pressione 600 e 3100 mill.

Dalle esperienze del Roscoe e del Dittmar, e da quelle del Sims eseguite sopra gas che non seguono la legge dell'Henry, si deduce che questi gas tanto più se ne scostano quanto più son piccole le pressioni. Di qui la importanza di studiare il modo di comportarsi dei gas sotto piccole pressioni.

Nel caso dell'acido carbonico e dell'acqua mancando quasi interamente le esperienze dirette per pressioni inferiori a un'atmosfera, gli Autori di questa nota eseguirono parecchie esperienze per verificare la legge dell'Henry entro i limiti 250 e 660 mill.

L'apparecchio adoperato, che è quello immaginato dal Bunsen, non permise loro di operare sotto pressioni minori. Dalle esperienze eseguite, che sommano a circa 40, risulta che anche fra i limiti ora accennati, la legge dell'Henry si verifica in modo, che se qualche divergenza vi ha, è minore degli errori di osservazione. Infine da queste esperienze venne pure dedotta una formola la quale rappresenta il coefficiente di assorbimento dell'acido carbonico nell'acqua per la pressione di 760 mill. e in funzione della temperatura entro i limiti 17° e 27°.

Il socio prof. Basso legge un suo lavoro intitolato: *Sugli effetti meccanici dell'elettrolisi*, che si può considerare come continuazione d'uno precedente, già pubblicato negli Atti Accademici del mese di maggio u. s.

L'Autore ricorda che quando per via elettrolitica uno strato metallico si depone sulla superficie di un corpo, si hanno indizi di una forte pressione che si esercita contro il corpo stesso, e che tende a diminuirne il volume. Ricorda eziandio le difficoltà che s'incontrano nello studio di questo fatto dipendenti dalle complicazioni introdotte nelle sperienze dalle variazioni di temperatura. Il signor E. Bouty che, in questi ultimi mesi, pubblicò pure un lavoro sullo stesso argomento, ha impiegati artifizi che in parte rassomigliano a quelli adoperati dall'Autore; il quale perciò istituisce un breve parallelo fra gli uni e gli altri.

Il professore Basso, nelle sue ultime ricerche che ora espone, segue una nuova via; essa gli venne suggerita dalla conoscenza di certi particolari osservati in operazioni di galvano-plastica dal cav. A. Botto capitano del Genio, che dirige il Laboratorio di fotoincisione annesso allo Istituto topografico militare di Firenze. Quando una lastra di vetro, preparata convenientemente, e resa conduttrice ad una sua faccia, si adopera come elettrodo negativo nella decomposizione galvanica del solfato di rame, presenta talvolta raggrinzamenti e soffiature nel velo di rame depositato; altre volte, quando questo velo siasi abbastanza ingrossato, la lastra si rompe spontaneamente.

Il prof. Basso dimostra chè questi fatti sono ad un tempo conseguenza e conferma di ciò che il signor Mills chiamò *Stringimento elettrico*, ed espone un procedimento, col quale fenomeni di questa natura si possono avere sotto una forma più evidente ed in modo costante e regolare.

Questo lavoro verrà pubblicato nei volumi delle Memorie.

Il socio prof. Michele Lessona presenta una Memoria del signor Mario Lessona, dottore in scienze naturali, intorno alla *Helia trispida* Linn. in Piemonte. In questa Memoria, accennati i confini nell'area di distribuzione della specie di cui si parla, si avverte come in Piemonte, sebbene appunto in sul confine della sua area di distribuzione, questa specie presenta forme notevolissimamente diverse. L'Autore della Memoria passa in rassegna, aiutandosi anche con disegni, queste principali forme, notò sopratutto le particolarità che presentano le forme estreme, e descrive quelle specie affini con cui confinano le forme estreme delle specie descritte, tra le quali se ne trova taluna per la prima volta osservata.

Il socio segretario perpetuo: A. Sobrero.

NOTIZIE DIVERSE

Bollettino della Commissione archeologica comunale di Roma. — Il fascicolo n. 4, serie II, dell'anno settimo (ottobre-dicembre 1879) di questa importante pubblicazione contiene i seguenti lavori:

I. *Di due sigilli letterali di piombo.* — C. L. V.

II. *Di una statua di Fauno dei Lamiani giardini* — C. L. V.

III. *Osservazione* — La Direzione.

IV. *Di una rara statuetta rappresentante la* Bona Dea — O. Marucchi.

V. *Avvertenza* — Enrico Dressel.

VI. *Elenco degli oggetti di arte antica scoperti per cura della Commissione archeologica comunale dal* 1° *gennaio a tutto il* 31 *dicembre* 1879, *e conservati nel Campidoglio o nei magazzini speciali.*

VII. Due tavole in fototipia, rappresentanti un *Fauno* e la *Bona Dea*.

Infortunio. — Ieri l'altro, verso sera, scrive la *Gazzetta di Genova* del 21, presso la stazione di Sampierdarena, in seguito, a quanto si dice, d'un falso scambio dato da una guardia-eccentrica, due macchine diedero di cozzo una contro l'altra con tanto impeto, che i rispettivi macchinisti furono sbalzati dalle locomotive. Uno di essi rimase leggermente ferito; l'altro invece riportò

ferite assai gravi e fu trasportato al suo domicilio, in Genova, in uno stato che desta qualche apprensione. Più sventurato di tutti fu il fuochista della locomotiva *Pietro Micca*, certo C., giovane ventenne, il quale, caduto sul binario, ebbe la testa nettamente troncata da una ruota.

Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di Meteorologia in Roma, 22 gennaio:

Stazioni	Termometro — Ore 3 p.	Stato del cielo — Ore 3 pom.	OSSERVAZIONI DIVERSE
Milano	— 2,9	sereno	Minimo al mattino — 9°,6.
Venezia	+ 0,4	3[4 coperto	Brina al mattino e minimo di — 7°,5. Gelate nelle 24 ore.
Torino	— 2,8	1[2 coperto	Brina al mattino e minimo di — 10°,7.
Genova	+ 7,0	3[4 coperto	Minimo al mattino + 0°,7.
Pesaro	+ 1,6	sereno	Minimo al mattino — 7°,1. Gelata fortissima.
Firenze	+ 2,1	sereno	Minimo — 9°,5. Massimo + 2°,5. Arno quasi totalmente gelato.
Roma	+ 5,3	sereno	Min. al matt. — 5°,7. Nebb. bassa iersera. Gelo nella notte. Il ghiaccio nel serbatoio d'acqua dell'Osserv. era spesso mm. 20.
Foggia	+ 2,4	1[4 coperto	Gelate e minimo al mattino di — 3°,8.
Napoli (Capodimonte)	+ 3,6	caliginoso (nebbia secca)	Minimo al mattino — 2°,0. Massimo dopo mezzodì + 4°,6.
Lecce	+ 3,0	3[4 coperto	Minimo — 2°,2. Massimo + 3°,0. Neve fra la mezzanotte e le 3 p.
Cagliari	+ 9,7	tutto coperto	Minimo al mattino + 1°,0. Il minimo al mattino di ieri fu di — 2°,0.
Palermo (Valverde)	+ 6,6	1[4 coperto	Pioggia fra il mezzodì e le 3 p.

— Telegramma del *New-York Herald*:

« Nuova York, 20 gennaio, ore 8 antim.

« Una perturbazione atmosferica arriverà sulle coste della Gran Bretagna e della Norvegia, e forse anche su quelle della Francia fra i giorni 23 e 25. Sarà preceduta e seguita da forti venti o burrasche del S inclinanti al N. »

Beneficenza. — Il *Journal de Genève* del 21 annunzia che il sig. Paolo Regazzoni, di Lugano, morto di recente, lasciò quasi tutta la sua fortuna, che si calcola ammonti a 80,000 franchi, allo Asilo infantile della città natale.

Riscaldamento della dinamite. — Nella rassegna tecnologica dell'*Italia Militare* si legge:

Generalmente si usa far sgelare la dinamite per mezzo di acqua calda, cioè agitando in un vaso di legno (contenente le cartuccie di dinamite gelate) dell'acqua precedentemente riscaldata. Bisogna però usare l'avvertenza di rinnovare l'acqua ad ogni nuova operazione, perchè l'acqua prende dalle cartuccie un poco di glicerina, che si vede galleggiare, come occhi d'olio. Se la stessa acqua viene adoperata per varie operazioni, può succedere che la quantità di glicerina sciolta diventi rilevante, ed urtando contro le pareti calde del recipiente in cui l'acqua viene riscaldata, determini un'esplosione. Un simile caso è recentemente avvenuto ad operai del cantone di Glarus, che facevano disgelare dinamite per lavori di mina.

Vi è però un altro metodo più da raccomandarsi perchè meno pericoloso.

Si prenda una cassetta piena di segatura di legno e si faccia riscaldare tenendola per molto tempo in una stanza alla temperatura da 13 a 17 gradi R.; si avrà ottenuto con ciò una sorgente di calore, che anche posta in luogo freddo, mantiene nel suo interno per vari giorni (stante la poca conduttibilità che ha la segatura per il calorico) una temperatura sufficiente allo sgelamento della dinamite. Si mettano alla sera le cartuccie di dinamite gelate in piccole cassette di segatura riscaldata come sopra, e si troveranno sgelate al mattino.

Si raccomanda di usare cassette piccole, onde evitare il pericolo che qualche lavoratore svagato dimentichi in esse qualche cartuccia.

Questo metodo offre la più grande sicurezza e comodità.

Decessi. — Ieri, scrive il *Roma* di Napoli del 22, dopo lunga e penosa malattia, nella ancor verde età di 56 anni, moriva a Portici il comm. Ettore Celi, direttore della scuola superiore di agricoltura. È una vera perdita che deploriamo. Il comm. Celi per le sue cognizioni, pel modo come disimpegnava il suo ufficio, per le virtù che lo distinguevano, era da tutti stimato, rispettato ed amato. Fondò la scuola dei contadinelli ed il deposito di animali miglioratori. Mercè la sua indefessa opera la provincia di Napoli fece ottima figura al concorso regionale agrario ed alla Esposizione nazionale di caseificio. Nell'ultima Esposizione internazionale di Parigi fu deputato dalla provincia di Napoli a studiare quanto poteavi essere d'importante intorno alla parte agraria. La relazione contenente i risultamenti delle fatte osservazioni venne stampata e pubblicata a spese della stessa nostra provincia.

— Leonzio Lavergne, celebre letterato ed economista, morto il 19 corrente a Parigi, era nato nel 1869 a Bergerac, nella Dordogna. Nel 1838 si recò a Parigi, entrò nel Consiglio di Stato e fu nominato sottodirettore al Ministero degli affari esteri. Deputato di Lombez negli ultimi due anni del regno di Luigi Filippo, rimase nel 1848 fedele all'antico regime, e, dimessosi da capo degli affari esteri, prese a scrivere nella *Revue des Deux Mondes*, alla quale ha collaborato finora pubblicando articoli sulla storia contemporanea, sulle relazioni estere, o studi di viaggi, di letteratura e di economia politica. Collaborò pure al *Journal des Economistes*. I suoi lavori più rinomati sono: *Essai sur l'Economie rurale en Angleterre, en Ecosse et en Irlande*; *Economie rurale de la France depuis* 1879. Pubblicò, sotto lo pseudonimo di Charles St-Laurent, un *Dictionnaire encyclopédique usuel* nel 1841. Alcuni dei più belli articoli del *Dictionnaire de la politique* di Block, sono del Lavergne. Il Lavergne era membro dell'Istituto di Francia (Accademia delle scienze morali e politiche), ove aveva, nel 1855, surrogato Leone Fruchor. Fu nominato senatore inamovibile nella seduta del 13 dicembre 1875.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 22 gennaio 1880 (ore 16 10).

Barometro abbassato fin oltre due mm. nell'Italia superiore e centrale, leggermente oscillante altrove. Piemonte e Veneto 771, Puglie e Terra d'Otranto 766 mm. Cielo nuvoloso e coperto soltanto nel mezzogiorno, nuvoloso a Brindisi. Venti fra nord-ovest e nord-est forti a Moncalieri e dal Gargano al Capo Leuca, freschi a Messina, a Palermo ed a Cozzospadaro. Mare agitato nell'Adriatico inferiore, grosso al Gargano, mosso lungo le altre coste. Nel periodo decorso pioggia a Messina, pioggia e neve in alcune stazioni dell'Adriatico centrale ed inferiore. Stamane alle 8 il termometro segnava 2 gradi sotto zero a Livorno, 4 a Roma, 5 ad Urbino e a Domodossola, 7 a Venezia ed a Camerino, 9 a Firenze e a Rimini, 10 a Moncalieri. Continuano i venti qua e là forti con qualche pioggia nell'Italia inferiore.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 23 gennaio 1880.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1880	—	—	87 92 1/2	87 87 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1880	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0 - Emissione 1860/64	1° ottobre 1879	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	97 10
Prestito Romano, Blount	"	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	97 —
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1879	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	100 10
Prestito Nazionale	1° ottobre 1879	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	"	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	"	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	"	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	1° semestre 1880	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	915 —
Obbligazioni dette 6 0/0	"	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1879	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	"	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2335 —
Banca Romana	1° semestre 1880	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1315 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° semestre 1880	500 —	250 —	— —	— —	583 75	583 50	— —	— —	— —
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	"	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	907 —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1879	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	477 50
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° semestre 1880	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	409 —
Obbligazioni dette	"	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obblig. Ferrovie Sarde nuova emiss 3 0[0	1° ottobre 1879	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	274 —
Az Str. ferr. Palermo-Marsala-Trapani	"	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	"	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	1° luglio 1879	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	690 —
Società dell'Acqua Pia antica Marcia	1° semestre 1880	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	633 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	111 97	111 72	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	28 21	28 15	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	—	22 56	22 54	— —
Sconto di Banca	—	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0[0 - 2° semestre 1880: 87 90.

5 0[0 - 1° semestre 1880: 90 07 1[2 cont.

Banca Generale 583 50 fine.

Il Sindaco A. Pieri.

Il Deputato di Borsa P. Luigioni.

Osservatorio del Collegio Romano — 22 gennaio 1880.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 5.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	769,7	769,9	768,7	768,8
Termomet. esterno (centigrado)	— 3,7	+ 3,9	+ 5,3	+ 0,5
Umidità relativa....	71	41	48	75
Umidità assoluta...	2,45	2,47	3,25	3,62
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 1	NE. 12	NW. 2	W. 1
Stato del cielo.......	0. bello	0. bello	0. bello	0. vapori

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente).

Termometro: Massimo = +5,3 C. = +4,2 R. \| Minimo = —5,7 C. = —4,6 R.

R. TRIBUNALE CIV. E CORREZ. di Frosinone.

BANDO.

(2ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del suddetto Tribunale rende a pubblica notizia che nel giorno 20 febbraio 1880, ore 11 antimeridiane, avrà luogo nella sala delle udienze del detto Tribunale la vendita degli stabili sottodescritti, espropriati ad istanza della Banca Nazionale del Regno d'Italia, ed a carico di Cesare Sterbini.

Descrizione degli stabili posti in Vico nel Lazio e suo territorio.

1. Terreno olivato, contrada Vigiano, mappa sezione 1ª, n. 301, di una soma e m. q. 215, confinanti beni del Capitolo di San Michele Arcangelo in Vico ed altri, prezzo d'incanto lire 1111 46.

2. Metà del terreno seminativo, olivato, detta contrada, di utile dominio di Rosario Agostini, a di cui favore resta la metà delle olive, sez. 1ª rata, num. 1318, confinante Sterbini Pietro, prezzo d'incanto lire 1520 71.

3. Terreno seminativo, vitato, alberato, contrada Villa, sez. 2ª di Guarcino, n. 435, confinanti Capitolo di San Michele di Vico ed altri, prezzo d'incanto lire 652 89.

4. Terreno seminativo, alberato, vitato, posto nella contrada Colle Giacomo, sez. 2ª, nn. 1487 e 1789, in parte ritenuto a miglioranza da Conti Francesco, ed in parte dagli eredi di Farabue Giuseppe, colla divisione dei prodotti al terzo, confinanti beni di Nardini Francesco, eredi Pelloni D. Nicola e Capitolo di Vico, prezzo d'incanto lire 183 98.

5. Terreno seminativo, vitato, alberato, posto nella contrada La Valca, sezione 2ª, nn. 847, 848 e 1213, confinanti Capitolo di Vico ed altri, prezzo d'incanto lire 798 40.

6. Terreno seminativo, vitato, vignato, con aia lastricata e casa rurale, contrada Rutignano, ritenuto a miglioranza da Domenico Cicè, colla divisione dei prodotti al terzo, sez. 2ª, numeri 1708, 1228, 1229, 1230, 1231, 2020, 2021, 2029, confinanti Capitolo di Vico ed altri, prezzo d'incanto lire 2371 26.

7. Seminativo vitato, detta contrada, ritenuto a miglioria da Luigi Jacobelli, colla divisione dei prodotti al terzo, sez. 2ª, n. 1181, confinanti eredi di Maria Tomei ed altri, prezzo d'incanto lire 241 22.

8. Seminativo alberato, vitato, contrada Caldarella, sez. 2ª, n. 1239, ritenuto a miglioria parziaria, colla divisione dei prodotti al terzo, da Costantino Fanti, confinanti lo stesso Sterbini ed altri, prezzo d'incanto lire 67 53.

9. Terreno seminativo, alberato, vitato, detta contrada, sez. 2ª, n. 1176, confinanti lo stesso Sterbini ed altri, prezzo d'incanto lire 189 77.

10. Seminativo alberato, vitato, in detta contrada, sez. 2ª, n. 1246, confinanti Capitolo di Vico a due lati ed altri, prezzo d'incanto lire 105 39.

11. Seminativo vitato, alberato, in detta contrada, sez. 2ª, n. 1241, confinanti Capitolo di Vico ed altri, prezzo d'incanto lire 208 80.

12. Seminativo vitato, contrada Colle o Chiusa, sez. 2ª, num. 177, confinanti eredi di Giovanni Valentini ed altri, prezzo d'incanto lire 37 85.

13. Seminativo alberato, vitato, contrada Riano, sez. 2ª, n. 140, confinanti eredi di Luigi Sterbini a due lati ed altri, prezzo d'incanto lire 23 46.

14. Seminativo vitato, detta contrada, sezione 2ª, n. 145, ritenuto da Faraone Pietro colla divisione al terzo, confinanti eredi di Pietro Velluti a due lati ed altri, prezzo d'incanto lire 17 29.

15. Terreno seminativo nudo, con canneto, detta contrada, sez. 2ª, n. 148, confinanti Cappellania della pubblica istruzione, eredi di Luigi Rossi ed eredi Sterbini, prezzo d'incanto lire 196 42.

16. Seminativo alberato, vitato, detta contrada, sez. 2ª, n. 149, confinanti il suddetto terreno ed altri, prezzo d'incanto lire 178 72.

17. Terreno a vigna stretta, detta contrada, sez. 2ª, n. 17, confinanti Capriati Pietro ed altri, prezzo d'incanto lire 39 69.

18. Seminativo vitato, alberato, contrada Valogna o Tini Grandi, sez. 2ª, nn. 987 e 664, confinanti Capitolo di San Michele di Vico ed altri, prezzo d'incanto lire 1000 16.

19. Terreno seminativo, alberato, vitato, contrada S. Giovanni e Piatone, sez. 2ª, n. 2008, confinanti Sterbini Gio. Battista a più lati e strada, prezzo di incanto lire 305 40.

20. Seminativo alberato, vitato, contrada Marcellano, detta anche Conca e via di Collepardo, sez. 2ª, num. 259, confinanti Sterbini Cesare, Capitolo di Vico e strada, prezzo d'incanto lire 69 04.

21. Seminativo alberato, vitato ed olivato, contrada Colle Cannucce o Salvi, sez. 2ª, nn. 560, 1554, confinanti Capitolo di S. Michele di Vico, eredi Camillo Candidori e strada, prezzo di incanto lire 239 43.

22. Seminativo olivato, contrada Casappo, sez. 1ª, n. 1357, confinanti nuova strada rotabile ed altri, prezzo d'incanto lire 310 72.

23. Seminativo vitato, contrada Marcellano, sez. 2ª, n. 2064, confinanti Capitolo di S. Michele a tre lati, prezzo d'incanto lire 103 12.

24. Seminativo olivato, contrada Puzzillo, detto il Purgatorio, sez. 2ª, n. 895, confinanti strada pubblica ed altri, prezzo d'incanto lire 64 11.

25. Seminativo olivato, medesima contrada Puzzillo, sez. 2ª, nn. 891, 892, 893, 894, confinanti Pelloni D. Niccola e Milani Filippo e strada, prezzo d'incanto lire 273 29.

26. Seminativo olivato, contrada Via Volpone e via Pricinola, sez. 2ª, numeri 1085, 1089, 38, 80, confinanti eredi di Pietro Sterbini, Giovanni Protani, Giovanni Tomei e strada, prezzo d'incanto lire 450 98.

27. Pascolivo olivato, detta contrada Via Volpone, sez. 2ª, n. 1092, ritenuto a miglioria colla divisione dei prodotti al terzo da Mariano Protani, confinanti lo stesso Sterbini, Giovanni Tomei e strada, prezzo d'incanto lire 55 87.

28. Seminativo olivato, detta contrada, sez. 2ª, n. 2048, confinanti lo stesso Sterbini, Giovanni Tomei e strada, prezzo d'incanto lire 40 41.

29. Terreno seminativo olivato, contrada Concetta o Terre Grandi, sez. 2ª, nn. 237, 238 e 2068, confinanti Capitolo di S. Michele di Vico ed altri, stimato lire 425 95.

30. Seminativo olivato, contrada Terre Grandi, sez. 2ª, n. 2069, ritenuto a miglioria da Giuseppe Valeri, confinanti Luigi Morioni, fosso e strada, prezzo d'incanto lire 116 14.

31. Seminativo olivato, contrada S. Biagio, sez. 1ª, num. 1405, confinanti lo stesso Sterbini ed altri, prezzo di incanto lire 13 48.

32. Terreno olivato in contrada Portello o Casetta Pizzola, ritenuto a miglioria dagli eredi di Giuseppe Pelloni, colla divisione dei prodotti al terzo, sez. 2ª, n. 1035, confinanti Giacinta Floridi ed altri, prezzo d'incanto lire 19 69.

33. Seminativo olivato, contrada Viaggiano, sez. 1ª, n. 2062, confinanti Tomei D. Michele, ed altri, prezzo d'incanto lire 291 15.

34. Pascolivo olivato, contrada Casappo, sez. 1ª, n. 1361, confinanti Cappellania di S. Leonardo, Giorgi Pelloni, ed altri, prezzo d'incanto lire 38 56.

35. Seminativo olivato, contrada Casappe, sez. 1ª, n. 1965, confinanti eredi del fu Vincenzo Culla ed altri, prezzo d'incanto lire 33 39.

Seguono i fondi liberi.

36. Terreno, contrada San Biagio e Valle S. Giorgio, e S. Apollonia, in parte seminativo olivato, con diverse piante di noci, ed in parte seminativo nudo, sez. 1ª, nn. 174, 1416, 1517, confinanti lo stesso Sterbini, strada e fosso, prezzo d'incanto lire 2908 82.

37. Terreno, in parte seminativo olivato, ed in parte prativo, contrada suddetta, sez. 1ª, nn. 1467, 1593, 1697, confinanti lo stesso Sterbini a più lati e colla strada d'intersecazione, prezzo d'incanto lire 751 21.

38. Terreno seminativo olivato, facente corpo col suddetto, in detta contrada e sezione, nn. 1400, 1401, 1402, confinanti Arcangelo Rossi ed altri, prezzo d'incanto lire 297 48.

39. Terreno seminativo con morigelsi, detta contrada, sez. 1ª, n. 178, confinanti lo stesso Sterbini ed altri, prezzo d'incanto lire 38 20.

40. Pascolivo olivato, contrada suddetta, sez. 1ª, num. 1589, confinanti lo stesso Sterbini ed altri, prezzo d'incanto lire 43 76.

41. Seminativo olivato, contrada San Domenico, sez. 1ª, nn. 14 e 1574, confinante Nicola Bertini, prezzo d'incanto lire 606 54.

42. Terreno nella stessa contrada, formante due relitti perchè tagliato dalla nuova strada, sez. 1ª, num. 1379, confinanti Capitolo di S. Michele di Vico ed altri, prezzo d'incanto lire 29 59.

43. Seminativo olivato, contrada Sant'Andrea, sez. 1ª, nn. 1959 e 1960, confinanti Cappellania dello Spirito Santo in Vico ed altri, prezzo d'incanto lire 395 26.

44. Pascolivo olivato, contrada Puzzello, sez. 2ª, n. 896, confinanti Pasquale Forti ed altri, prezzo d'incanto lire 359 20.

45. Seminativo, contrada La Villa, sez. 1ª, n. 1824, confinanti D. Luigi Benedetti ed altri, prezzo d'incanto lire 384 70.

46. Seminativo, contrada suddetta, sez. 2ª, num. 1722, confinanti Sterbini Luigi ed altri, prezzo d'incanto lire 51 02.

47. Seminativo, contrada Pratone, sez. 2ª, n. 1280, confinanti eredi Pietro Sterbini a due lati, prezzo d'incanto lire 318 72.

48. Seminativo, contrada Terre Grandi, sez. 2ª, n. 236, confinanti Capitolo di S. Michele di Vico ed altri, prezzo di incanto lire 736 92.

49. Seminativo, contrada Teonetta, sez. 2ª, n. 253, confinanti Capitolo di S. Michele Arcangelo di Vico, Emidio Milani e strada, prezzo d'incanto lire 252 19.

50. Seminativo, contrada Marcellano e Cassetta bruciata, sez. 2ª, n. 260, confinanti Capitolo di S. Michele Arcangelo di Vico a due lati, prezzo d'incanto lire 460 02.

51. Seminativo olivato, detta contrada, sez. 2ª, nn. 264, 265, confinanti Cappelli ed altri, prezzo di incanto lire 355 35.

52. Seminativo, detta contrada, sezione 2ª, num. 243, confinanti Nardini Francesco, Giovanni Marazzi e strada, prezzo d'incanto lire 291 54.

53. Seminativo, contrada suddetta, sez. 2ª, nn. 271, 273, confinanti erede di Pasquale Nardini a due lati ed altri, prezzo d'incanto lire 422 53.

54. Seminativo olivato, contrada Lasappo, sez. 1ª, n. 1972, confinanti Mariano Celani ed altri, prezzo d'incanto lire 293 59.

55. Seminativo, contrada Cerese o Vasenpano, sez. 1ª, nn. 428, 1446, confinanti comunità di Vico ed altri, prezzo d'incanto lire 64 11.

56. Seminativo, contrada l'Oppio, sezione 1ª, nn. 1487, 1488, confinanti Patrizi Pasquale e Marco, prezzo d'incanto lire 575 60.

57. Seminativo, detta contrada, sezione 1ª, n. 4496, confinanti Capitolo di S. Michele di Vico a due lati, prezzo d'incanto lire 144 02.

58. Seminativo, contrada Colle Alto o Valenzano, sez. 1ª, n. 1105, confinanti Pasquale e Vincenzo Giacomini, prezzo d'incanto lire 109 15.

59. Seminativo, contrada Ara Corese, sezione suddetta, num. 1078, confinanti Capitolo di S. Michele Arcangelo di Vico ed altri, prezzo d'incanto lire 1981 90.

60. Seminativo, contrada Colle del Rito, sez. 1ª, n. 1089, confinanti Confraternita di S. Giorgio a più lati, Comunità di Vico, prezzo d'incanto lire 38 89.

61. Terreno chiamato Orto Asciutto, contrada S. Martino, sez. 1ª, num. 556, confinanti Vincenzo P.ca ed altri, prezzo d'incanto lire 37 60.

62. Seminativo, contrada Colle Ferri, sez. 1ª, n. 1300, confinanti Capitolo di S. Michele di Vico ed altri, prezzo di incanto lire 118.

63. Seminativo, contrada Colle Rutilio, sez. 2ª, num. 2067, 2066, confinante Pelloni Antonio, prezzo d'incanto lire 716 20.

64. Seminativo vitato, contrada Rutignano, sez. 2ª, num. 2016, confinanti Sterbini ed altri, prezzo d'incanto lire 12 80.

65. Seminativo, contrada Caso Graziane o Moretta o Macchie, sez. 3ª, numero 148, confinanti Valentino Tomei ed altri, prezzo d'incanto lire 80 42.

66. Fabbricato posto sul terreno seminativo, olivato, in parte prativo, contrada S. Biagio, mappa sez. 1ª, numero 875, art. 368 del prospetto fabbricati, mappa rustica num. 1467, 1598, 1696, 1697, composto di 9 ambienti al pianterreno, non compresa la chiesa comune a tutti della famiglia Sterbini, oltre ad un camerino con due cisterne d'acqua potabile, come sopra di 10 ambienti al 1° piano abitabile, un nuovo braccio di due piani non abitabili, prezzo d'incanto lire 6886 92.

67. Fabbricato ad uso fienile, di due ambienti al pianterreno e due al primo piano, posto entro Vico, contrada Corso Vittorio Emanuele, mappa sez. 1ª, numero 272 sub. 1 e 2, confinanti D. Benedetto Jacobelli e strada a due lati, prezzo d'incanto lire 309 76.

68. Fabbricato ad uso osteria, contrada piazza Vittorio Emanuele, di un ambiente al pianterreno ed un altro al primo piano, mappa al n. 358 sub. 1 e 2, sez. 1ª, confinanti Angelo Fia, vicolo del Plebiscito e Corso Vittorio Emanuele, prezzo d'incanto lire 435 20.

Detti fondi sono gravati del tributo diretto verso lo Stato in lire 219 77.

Frosinone, dalla cancelleria del Regio Tribunale civile e correzionale, addì 26 dicembre 1879.

Il vicecanc. Carniti.

Per estratto conforme al suo originale, registrato con marca da lira una annullata, che si rilascia per inserirsi nel Giornale degli annunzi giudiziari.

Frosinone, li 5 gennaio 1880.

381 Il vicecanc. CARNITI.

AVVISO.

Giovanni Projetti, domiciliato in Roma, ammesso al gratuito patrocinio con decreto del 22 giugno 1879, avendo domandato per sè ed i suoi figli Ernesto ed Angela il cambiamento dell'attuale cognome in quello di *Manni*, è stato autorizzato da S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia, con decreto in data 10 novembre 1879, a far eseguire la pubblicazione della domanda stessa, giusta le prescrizioni dell'art. 121 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

Roma, 20 gennaio 1880.

384 LIVERANI URBANO proc.

REGIA PRETURA

del 3° mandamento di Roma.

Il sottoscritto cancelliere fa noto al pubblico che con atto da lui oggi ricevuto la signora Gigli Erminia del fu Pietro, vedova di Giuseppe Nelli, domiciliata in Roma, via di Ripetta, numero 210, qual madre ed esercente la patria potestà sui minori Francesco ed Olga Nelli, e nell'interesse dei medesimi, ha dichiarato di accettare col beneficio dell'inventario la eredità relitta dal fu Giuseppe Nelli, padre dei detti minori, defunto in Roma li 27 settembre 1879.

Roma, 14 gennaio 1880.

373 Il cancelliere G. GUERRIERI.

CONVITTO NAZIONALE DI POTENZA

AVVISO D'ASTA per l'appalto del vitto.

Si fa noto al pubblico che alle ore 12 meridiane del giorno 8 febbraio, in una delle sale del Convitto sopraindicato, alla presenza del sottoscritto rettore, quale rappresentante il Consiglio di Amministrazione, e coll'intervento dell'economo dell'Istituto, si procederà a pubblico incanto per l'appalto suddetto. L'incanto sarà tenuto a schede segrete, colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Ciascun offerente rimetterà a chi presiede all'incanto la sua offerta in piego suggellato, la quale per esser valida dovrà:

1. Essere scritta su carta da bollo da lira una;
2. Indicare in tutte lettere il prezzo giornaliero per ogni bocca che l'offerente intende ricevere in corrispettivo dell'appalto;
3. Essere garentita mediante deposito di lire mille, che potrà effettuarsi in numerario, o in vaglia, o Buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana al portatore, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;
4. Essere corredata da un certificato di buona condotta, rilasciato dalla autorità politica del luogo dell'ultimo domicilio, con data non anteriore di mesi due.

L'aggiudicazione provvisoria avrà luogo a favore di quell'aspirante che avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo giornaliero già fissato dal Consiglio di Amministrazione del Convitto in apposita scheda suggellata, che verrà aperta dal presidente dell'asta alla presenza degli astanti dopo ricevute e lette tutte le offerte dei concorrenti. Non sarà proceduto a deliberamento se non si avranno offerte accettabili almeno di due concorrenti.

Nel caso che due o più concorrenti facessero la stessa offerta, e non ve ne fossero altre migliori, si aprirà tra essi, seduta stante, una nuova licitazione ad estinzione di candela vergine. Ove non consentissero gli offerenti di addivenire alla gara, la sorte deciderà chi fra di loro debba essere l'aggiudicatario.

I depositi saranno restituiti tosto che sarà chiuso l'incanto, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo avere prestata la cauzione stabilita dall'art. 6 del capitolato di oneri, ed essere definitivamente approvato il deliberamento.

È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare, entro il termine di giorni 15 da quello dell'aggiudicazione, che andrà a scadere il dì 24 febbraio, alle ore 12 meridiane, l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di delibera, purchè sia garantita col deposito di lire mille.

In questo caso si procederà ad un nuovo esperimento d'asta sul prezzo offerto. In mancanza di offerta di ribasso, il deliberamento provvisorio diverrà definitivo, salvo la superiore approvazione.

Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte od alla validità dell'incanto, deciderà chi vi presiede.

Il quaderno d'oneri, contenente i patti e le condizioni che regolar devono l'appalto suddetto, è visibile tutti i giorni dalle 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane presso questo Convitto Nazionale, presso quello di Matera, nonchè presso i Convitti Nazionali, Prefetture e Sottoprefetture delle provincie sotto indicate:

Caserta, Salerno, Bari, Benevento, Cosenza, Foggia, Campobasso, Catanzaro, Avellino, Reggio, Napoli, Lecce.

Potenza, 15 gennaio 1880.

425 *Il Rettore del Convitto*: F. HERTER.

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI FRANCAVILLA FONTANA

AVVISO D'ASTA — Affitto della masseria Tanusci.

Il giorno di domenica 8 febbraio 1880, alle ore 10 antimeridiane, nella segreteria della Congregazione di Carità del comune suddetto, si procederà all'asta pubblica, in osservanza dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie, dell'articolo 41 del relativo regolamento 27 novembre stesso anno, e degli articoli 80 e seguenti del regolamento 4 settembre 1870 sulla Contabilità generale dello Stato, per l'affitto della masseria *Tanusci*, dell'estensione di ettari 173, are 74 e centiare 61, pari a tomola 202, stoppelli 5 ed un terzo misura locale, sita in agro di Latiano, e di proprietà di quest'Ospedale civile.

L'asta sarà presieduta dal presidente della Congregazione di Carità, o da chi per esso.

Gl'incanti saranno aperti sulla base dell'annuo fitto di lire 3145.

L'affitto avrà la durata di anni 6, a cominciare dal 15 agosto 1880 e terminare col 14 agosto 1886.

L'asta sarà tenuta col sistema della candela vergine.

Ciascun concorrente dovrà depositare la somma di lire 500 a garanzia delle spese d'asta, e dovrà pure presentare un garante solidale la di cui solvibilità verrà riconosciuta ed accettata da chi presiede agl'incanti.

Le offerte in aumento non potranno essere minori di lire 20 ciascuna.

Il termine utile per le offerte in aumento in grado di ventesimo è di giorni 15 liberi, a contare dal giorno seguente a quello dell'aggiudicazione.

Il capitolato per il relativo affitto trovasi depositato nella segreteria della Congregazione di Carità e visibile al pubblico tutti i giorni dalle ore 9 antimeridiane, alle ore 12 meridiane.

Francavilla Fontana, 20 gennaio 1880.

Il Presidente: GALANTE.

423 *Il Segretario*: L. JAUCH.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO D'ASTA.

In relazione al precedente avviso d'asta, datato 2 corrente, per l'appalto della fornitura della funicella metallica occorrente nel triennio 1880-81-82 agli uffici dipendenti dalla Direzione Generale delle gabelle, nella quantità approssimativamente calcolata di chilogrammi 2500, si rende noto che nell'incanto a tale oggetto tenutosi presso questa Intendenza rimase il detto appalto provvisoriamente aggiudicato pel minor prezzo di lire 4 09 a chilogramma e che l'insinuazione dell'offerta di ribasso non minore del ventesimo sul prezzo di delibera come sopra designato potrà esser fatta nell'ufficio di questa Intendenza nel termine perentorio di giorni 15 decorribili da oggi e che andrà a scadere col giorno 5 del prossimo venturo mese di febbraio, alle ore 2 pomeridiane.

Le offerte di ribasso dovranno essere corredate della prova di avere depositata nella locale Tesoreria provinciale la somma di lire 458 33.

Roma, 21 gennaio 1880.

424 *L'Intendente*: TARCHETTI.

PROVINCIA DI TERAMO

Consorzio stradale Isola-Castiglione della Valle-Tossicia

Avviso d'Asta.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del 7 febbraio 1880, in una sala della Prefettura di Teramo, avanti il sottoscritto presidente, si procederà, col metodo delle offerte segrete, all'appalto dei lavori di costruzione del ponte sul fosso di Tossicia, sul costo preventivo di lire 62,203 50, giusta il progetto d'arte e capitolato ostensibili in detta Prefettura.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare un certificato di moralità dell'autorità del rispettivo domicilio, ed un certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, col visto dell'ingegnere capo del R. Genio civile di Teramo e del sottoscritto presidente dell'Amministrazione consortile, e dovranno prestare una cauzione provvisoria di lire 2000 in denaro.

Le offerte di ribasso saranno in lire od in frazioni decimali di lira.

I termini per le offerte in grado di ventesimo scadranno col giorno 25 febbraio 1880, alle ore 12 meridiane precise.

L'aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva di lire 9000 in denaro, o in rendita del Debito Pubblico al corso del giorno del deposito.

I lavori dovranno esser compiuti entro il termine di anni due dalla data del verbale di consegna. Per ogni trimestre di anticipazione di tale compimento l'appaltatore avrà un premio di lire 1500.

Tutte le spese d'asta e del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Teramo, li 19 gennaio 1880.

368 *Il Presidente dell'Amministrazione Consortile*: GIO. DE ANGELIS.

INTENDENZA DI FINANZA DI TERAMO

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle seguenti rivendite:

1. Rivendita n. 4, nel comune di Atri, del presunto reddito lordo di lire 695, assegnata per le provviste al magazzino di Giulianova.
2. Rivendita n. 2, nel comune di Corropoli, del presunto reddito lordo di lire 300, assegnata per le provviste al magazzino di Giulianova.
3. Rivendita n. 2, nel comune di Bellante, del presunto reddito lordo di lire 160, assegnata per le provviste al magazzino di Teramo.
4. Rivendita n. 18, nella borgata di Varano, comune di Teramo, del presunto reddito lordo di lire 100, assegnata per le provviste al magazzino di Teramo.
5. Rivendita n. 1, nel comune di Valle Castellana (Fornisco), del presunto reddito lordo di lire 100, assegnata per le provviste al magazzino di Teramo.
6. Rivendita n. 1, nel comune di Corvara, del presunto reddito lordo di lire 140, assegnata per le provviste al magazzino di Torre de' Passeri.
7. Rivendita n. 2, nel comune di Mutignano (Calvano), del presunto reddito lordo di lire 247, assegnata per le provviste al magazzino di Pescara.
8. Rivendita n. 1, nel comune di Rosciano, del presunto reddito lordo di lire 276, assegnata per le provviste al magazzino di Chieti.

Le rivendite saranno conferite a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Teramo, 13 gennaio 1880.

289 *L'Intendente*: FIORITO.

INTENDENZA DI FINANZA IN SALERNO

AVVISO D'ASTA.

Giusta autorizzazione Ministeriale dovendosi provvedere all'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi nei sottoindicati ventidue comuni aperti di quarta classe del circondario di Vallo della Lucania, si rende pubblicamente noto quanto appresso:

1. L'appalto è diviso in ventidue lotti come dalla tabella qui appresso segnata, e si fa per 10 mesi dal 1° marzo 1880 al 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il canone di appalto pei detti 10 mesi e per ciascun lotto è stabilito nella somma indicata nella detta tabella.
3. Prima di esperimentare gl'incanti pubblicati col presente avviso resta nella facoltà del Governo di sottrarre dall'appalto uno o più lotti.

Tale sottrazione, qualora ne sia il caso, sarà dall'autorità che presiede all'asta annunziata ai concorrenti al momento dell'apertura dei detti incanti.

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza, nei modi stabiliti dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, aprendo l'asta alle ore 12 meridiane del giorno tre febbraio p. v.
5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire alla scheda d'offerta per ogni lotto la prova di aver depositato, a garentia della medesima, nella Tesoreria provinciale di Salerno una somma corrispondente al decimo del canone per ciascun lotto, sulla base del quale canone si apre l'incanto. Tale decimo risulta dalla tabella qui appresso segnata.
6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso questa Intendenza di Finanza e presso la Sottoprefettura di Vallo della Lucania saranno ostensibili i capitoli d'onere che debbono formare legge del contratto di appalto.
8. Le schede contenenti il minimo prezzo di aggiudicazione saranno dal Ministero spedite alla Intendenza di Finanza.
9. Facendosi luogo ad aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 9 febbraio p. v., alle ore 12 meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'art. 98 del succitato regolamento di Contabilità.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte ammissibili, a termini dell'art. 99 del regolamento medesimo, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 16 febbraio di quest'anno, alle ore 12 meridiane, col metodo della estinzione delle candele.

10. Entro dodici giorni dalla data del deliberamento definitivo dell'appalto il deliberatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto a norma dell'articolo 5 del capitolato d'onere.

La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art. 122 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario della provincia, nei comuni in cui i dazi vengono appaltati, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel foglio degli annunzi di questa provincia.

Tabella *dei lotti coll'indicazione del comune compreso in ciascun lotto, del rispettivo canone e della relativa somma da depositarsi pel concorso agl'incanti.*

Numero del lotto	COMUNE compreso in ciascun lotto	CANONE pei dieci mesi	DEPOSITO per cauzione delle offerte
1	Castellabate	2000 »	200 »
2	Castelnuovo Cilento	210 »	21 »
3	Centola	583 34	58 33
4	Ceraso	541 68	54 16
5	Gioi	416 68	41 66
6	Laurito	583 34	58 33
7	Moio della Civitella	416 68	41 66
8	Novi Velia	414 18	41 41
9	Omignano	333 34	33 33
10	Orria	141 68	14 16
11	Perito	143 34	14 33
12	Piaggine	1333 34	133 33
13	Pisciotta	1966 68	196 66
14	Prignano Cilento	583 34	58 33
15	Rofrano	416 68	41 66
16	S. Giovanni a Piro	1916 68	191 66
17	S. Mauro Cilento	291 68	29 16
18	S. Mauro la Bruca	94 18	9 41
19	Sessa Cilento	417 50	41 75
20	Stella Cilento	242 68	24 16
21	Stio	400 »	40 »
22	Valle dell'Angelo	291 68	29 16

Salerno, 19 gennaio 1880.

410 *L'Intendente*: G. PINNA C.

S. P. Q. T.

COMUNE DI TIVOLI

AVVISO D'ASTA (2° esperimento) *pei lavori di ampliamento del Cimitero comunale, ascendenti a lire 74,034 25.*

Essendo riuscito deserto l'esperimento fissato pel giorno 21 corrente, si avverte che alle ore 11 ant. del giorno 28 andante mese si procederà in questa segreteria comunale, avanti il sottoscritto, o chi per lui, ad un secondo esperimento per l'appalto dei lavori in oggetto.

L'asta si terrà col metodo delle candele vergini, osservate le formalità prescritte dal regolamento 4 settembre 1870, e sarà aperta sulla somma di lire 74,034 25.

A mente dell'art. 88 del citato regolamento si procederà all'aggiudicazione anche con un solo concorrente.

Il capitolato d'oneri e le condizioni sotto cui l'appalto si effettua sono visibili nella segreteria comunale.

Dato a Tivoli, li 22 gennaio 1880.

426 *Il Sindaco*: P. TOMEI.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI MILANO

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termine dell'articolo 98 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 29 dicembre u. s. per

Costruzione di un Tiro a segno in Milano, per la spesa di lire ottantamila (80,000),

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 6 per cento.

Il pubblico è perciò diffidato che il termine utile (fatali) per presentare le offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo dell'ammontare netto risultante in lire 75,200, scade al mezzodì del giorno 1° febbraio, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione dovrà presentare apposita offerta stesa su carta filigranata con bollo ordinario di una lira, accompagnata dai documenti prescritti col succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione di Milano dalle ore 2 alle 4 pom. di ogni giorno precedente il deliberamento, esclusi i festivi, e fino al mezzodì del giorno 1° febbraio 1880.

Sarà facoltativo agli accorrenti di presentare le loro offerte agli uffici delle Direzioni dell'arma di Verona, Piacenza e del Comando locale di Brescia; di queste ultime offerte però non si terrà alcun conto se non giungeranno ufficialmente alla Direzione appaltante prima della scadenza dei fatali e se non saranno accompagnate dai documenti sopraccennati e dalla ricevuta del deposito fatto presso una delle Tesorerie della provincia ove risiedono gli uffici di Direzione e del Comando locale predetti, come sopra delegati a ricevere le offerte.

Milano, 17 gennaio 1880.

Per la Direzione

400 *Il Segretario*: G. PALLIA.

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI ROMA

Seconda ed ultima denuncia di smarrimento di una cedola di dote del pio Istituto della SS. Annunziata, di lire 161 25, conferita a Sellaroli Caterina di Antonio e Maria Zapponi nell'anno 1862, numero 690.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra la suddetta cedola sarà la medesima rinnovata a favore della intestataria.

Li 20 gennaio 1880. 407

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

della Divisione di Genova (8ª)

Si avverte il pubblico che **Estero** è il frumento di cui si procederà all'appalto come dall'avviso d'asta n. 1 in data 16 volgente; si avverte inoltre che il deposito per ciascun lotto ha da essere di lire **200** anziché di lire **700** come per errore fu indicato in quello avviso.

Genova, 16 gennaio 1880.

418 *Il Sottotenente Commissario*: ACCATTINO.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Sulla instanza di Carlo Risso, tutore dei minori Antonio e Giuseppe fratelli Risso, figli di Pietro q. Giovanni, proposta per la dichiarazione d'assenza del medesimo loro padre Pietro Risso, già residente e domiciliato ai Giovi di Mignanego, circondario di Genova, il Tribunale civile di Genova con provvedimento 31 dicembre 1879 ordinò siano assunte informazioni intorno a tale assenza, con delega del pretore di ultima residenza dell'assente medesimo.

376 L. Repetto sost. Ageno proc.

AVVISO.

Il cancelliere della Pretura del terzo mandamento di Roma, in esecuzione del decreto emesso d'ufficio dal signor pretore del mandamento stesso nel giorno d'oggi, fa noto al pubblico che con tale decreto il signor avvocato Francesco Russo, domiciliato in Roma, via delle Carrozze, n. 16, è stato nominato curatore dell'eredità giacente del fu Guglielmo Rabach, morto in Roma nel 31 dicembre 1879.

Roma, 20 gennaio 1880.

385 Il canc. G. Guerrieri.

REGIO TRIBUNALE CIVILE
di Frosinone.

Ecc.mo signor Presidente,

Il conte Giuseppe Bacchetti Righetti, domiciliato in Anagni, rappresentato da me sottoscritto in forza di mandato autentico che si esibisce, volendo liberare dai privilegi ed ipoteche il fondo sito in territorio di Anagni, contrada Corona o Pascione, composto di due appezzamenti formanti un sol corpo, con casa colonica, l'uno della superficie di ettari otto, are 89 e cent. 60, mappa nn. 320, 321, 322 e 614, l'altro di ettari 10, are 60, mappa sez. 9ª, numeri 323, 324, che il medesimo acquistò dal signor Niccola Stoppani fu Antonio, come da istromento rogato il notaio Ferrantini di Anagni, 10 marzo 1878, reg. al n. 105, vol. 5, foglio 55,

Chiede che sia dichiarato aperto il relativo giudizio di purgazione di ipoteche anteriori alla trascrizione dello istrumento d'acquisto. Al presente ricorso si uniscono: 1° mandato di procura; 2° titolo d'acquisto; 3° nota della eseguita trascrizione; 4° due certificati ipotecari; 5° nota della ipoteca legale a favore della massa dei creditori.

Frosinone, 24 dicembre 1879.

Carlo Kambo avv. proc.

In nome di Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia,

Il presidente del R. Tribunale civile e correzionale di Frosinone,

Vista la sopraestesa istanza;

Ritenuto che la medesima è accompagnata dai documenti prescritti dallo articolo 727 Codice procedura civile;

Visto l'art. 728 detto Codice, nonchè gli articoli 2043 e 2044 Codice civile,

Dichiara aperto il giudizio di graduazione sul prezzo ricavato dalla vendita degli stabili venduti al sig. Giuseppe Bacchetti con istromento dieci marzo 1878, notaio Ferrantini di Anagni.

Delega il giudice di questo Tribunale, signor avv. Roberti, per procedere alle operazioni relative; assegna il termine di giorni venticinque ad eseguire le notificazioni ed inserzioni prescritte dalla legge.

Ingiunge ai creditori iscritti di depositare entro giorni quaranta dalla notifica del presente le loro domande di collocazione motivate coi documenti giustificativi.

Frosinone, li 24 dicembre 1879.

Il presidente Citarella.

Carniti vicecanc.

Repertorio n. 3639.

Diritti: originale lira una; bollo e copia cent. 45; copia cent. 45; reg. 605, lira una e cent. 40. Totale lire 3 30 — Quit. n. 6423 del 24 dicembre 1879.

Carniti vicecanc.

Per copia conforme al suo originale in atti, registrato con marca da lira una annullata, che si rilascia al signor Kambo, procuratore del Bacchetti.

Frosinone, 29 dicembre 1879.

Il vicecanc. Carniti.

L'anno 1880, il giorno dieci ed undici gennaio, in Ferentino ed Anagni,

Io Filippo Mercatali, usciere addetto al R. Tribunale di Frosinone, ho notificato copie simili del presente atto, ad istanza del signor Giuseppe Bacchetti Righetti, domiciliato in Anagni, ai signori Stoppani Giuseppina e Cesare Bertani, nel loro domicilio in Ferentino, consegnandole nelle loro mani, come ancora ho notificato altre eguali copie ai signori Ambrosi Tommasi Francesco, Palaggi Adelaide, Giminiani Vincenzo, Menghi Vincenzo, Bassa Gio. Paolo, Stoppani Niccola, nel loro domicili in Anagni, consegnandole nelle loro mani; nonchè alla signora Maria Stoppani in Borsa, consegnandola alla medesima; ed altra al signor Palaggi Bartolomeo nel suo domicilio eletto in Frosinone, consegnandola al conservatore delle ipoteche sig. Avardo Sicco, stante la sua precaria assenza.

Filippo Mercatali usciere.

Per copia conforme,

398 Carlo Kambo avv. proc.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno 27 febbraio 1880, innanzi la prima sezione del Tribunale civile di Roma si procederà alla vendita giudiziale, a terzo ribasso, dei seguenti fondi espropriati in danno della signora Rosa Ferrante del fu Agapito, vedova Ceccarelli, ad istanza del signor Alessandro Capolei del fu Basilio, di Marino, domiciliato a Roma, via Condotti, n. 9, presso lo studio del procuratore signor Ferdinando Capri.

Fondi posti nel territorio e comune di Civita Lavinia.

Lotto 1° — Terreno seminativo e piccola parte cannetata, con poche viti, olivi e frutti, posto nel territorio di Civita Lavinia, in vocabolo Stragonello, gravato dello annuo canone di scudi 10, pari a lire 53 75, a favore del duca Cesarini, della superficie di are 42, ossia scorzi 3, quartucci 2 e stajoli 96, o tavole 4 20, segnato al catasto di Albano Laziale coi numeri di mappa 114 e 115, sez. 2ª.

Terreno cannetato ed olivato, posto nel territorio come sopra, vocabolo Colle Cavalliere, gravato dell'annuo canone come sopra al duca Cesarini di are 12 e met. quad. 20, segnato col numero di mappa 124, sez. 2ª, gravanti ambedue i fondi dell'annua complessiva imposta erariale di cent. 98.

Lotto 2° — Casa posta in Civita Lavinia, nella via Torrione, ai civici numeri 24, 25 e 26, coi numeri di mappa 296 1/2, 296 1/2 rata, 296 1/2 rata, gravata dell'annua imposta come sopra di lire 7 68.

Lotto 3° — Fabbricato, posto in Civita Lavinia, in via della Stampiglia, al civico numero 93, col numero di mappa 520.

Casa in detto comune, in piazza Bernini, al civico numero 27, di mappa 608 e 609.

Casa posta in detto comune, in via della Fossa, al civico n. 5, di mappa 582 sub. 2, 585 sub. 1, 585 sub. 2.

Gravati i detti fondi dell'annua complessiva imposta come sopra di lire 7 98.

L'asta sarà aperta per ciascun lotto separatamente pel prezzo peritale rispettivamente attribuito, ribassato di sei decimi consecutivi, e cioè:

Il 1° lotto su lire 266 01; il 2° lotto su lire 924 07; ed il 3° lotto su lire 552 78.

Roma, 22 gennaio 1880.

416 Ferdinando Capri proc.

SUNTO DI NOTIFICAZIONE.

L'anno milleottocentottanta, questo giorno 21 del mese di gennaio in Roma,

A richiesta dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, rappresentata dalla R. Avvocatura generale erariale, nel cui ufficio, in via Sudario, num. 13, ha eletto domicilio,

Io sottoscritto usciere addetto a questa R. Corte d'appello, applicato alla Corte di cassazione in questa città, ho notificato ai signori coniugi Angela Gambarati ed Egidio Pucci, quest'ultimo anche per la maritale autorizzazione, Lucia, Concetta e Cesare Pucci loro figli; coniugi Maria Grazia Pucci, e barone Tommaso Milazzo, quest'ultimo anche per la maritale autorizzazione, tutti di domicilio, residenza e dimora ignoti, copia di un ricorso firmato dal sostituto avvocato erariale, signor Cuniali, e prodotto per annullamento di sentenza 25 agosto, pubblicata il 27 settembre 1879 dalla Corte d'appello in Palermo, notificata il 16, 23 e 29 ottobre 1879, in causa contro i nominati signori, e Laura Settimo, Federico, Eugenio, Enrico ed Alessandro Pucci, in punto ad applicazione delle leggi sull'Asse ecclesiastico a legati disposti a favore del Convento di S. M. degli Angeli sotto il titolo della Gancia.

La qual notificazione ho eseguito mediante affissione e consegna di cui all'art. 141 del Codice di procedura civile, ed inserzione del presente sunto.

399 L'usciere Giuseppe Alessi.

REGIO TRIBUNALE CIVILE
di Roma.

Ad istanza dell'ecc.mo procuratore generale presso la Regia Corte dei conti, sedente in Roma,

Io sottoscritto usciere nel Tribunale civile e correzionale di Roma coll'atto presente notifico alle signore Luigia ed Enrichetta Rossi, d'ignoto domicilio, residenza e dimora, nella loro qualità di eredi del fu Michele Rossi, ex-ricevitore di Altamura,

Che la Corte dei conti del Regno con sua decisione dell'8 maggio 1877 sui conti della Ricevitoria generale della provincia di Bari per la contabilità speciale delle Imposte dirette resi da quel ricevitore generale cavaliere Diana Giovanni per gli esercizi del 1865 al 1870, non che sui conti delle dipendenti Ricevitorie circondariali per lo stesso ramo e per gli stessi esercizi, cioè: di Bari resi dal detto contabile nella qualità di ricevitore circondariale; di Barletta di gestione dei seguenti ricevitori circondariali: Vischi Domenico per l'esercizio 1865 dal 1° gennaio 1865 al 20 settembre 1866, e per quello del 1866 dal 1° gennaio al 20 settembre 1866; Alberotanza Vito Luigi per l'esercizio 1865 dal 20 al 30 settembre 1866, per l'esercizio 1866 dal 20 settembre al 10 ottobre 1866, per l'esercizio 1869 dal 12 settembre al 30 dicembre 1870, e per l'esercizio 1870 dal 12 settembre al 31 dicembre 1870; Di Pompeo Edoardo per l'esercizio 1866 dal 10 al 20 ottobre 1866; Di Pompeo Enrico per l'esercizio 1866 dal 21 ottobre 1866 al 30 settembre 1867, per gli esercizi 1867 e 1868 interi, per l'esercizio 1869 dal 1° gennaio 1869 al 10 settembre 1870, e per l'esercizio 1870 dal 1° gennaio al 10 settembre 1870; e di Altamura resi dal ricevitore Rossi Michele per l'intero esercizio 1865, per l'esercizio 1866 dal 1° gennaio 1866 al 19 agosto 1867, e per l'esercizio 1867 dal 1° gennaio al 19 agosto 1867; e dal ricevitore Melodia Andrea per l'esercizio 1866 dal 19 agosto al 30 settembre 1867, per l'esercizio 1867 dal 19 agosto 1867 al 30 settembre 1868, e per gli esercizi 1868, 1869, 1870 interi;

Sull'atto di opposizione prodotto dal cav. Diana avverso la decisione di questa sezione del 27 gennaio 1874, che ordinò riunirsi al giudizio ordinario di detti conti il giudizio speciale contro l'esattore del comune di Spinazzola, signor Michele De Palma;

Sulla cennata vertenza tra Diana, De Palma e Rossi, essendo stato ordinato l'intervento in causa di quest'ultimo, quale successore di De Palma, con decisione del 13 gennaio 1876;

E sulla domanda avanzata dall'esattore del comune di Bari, signor Di Tullio Vito, relativa al rifiuto amministrativo di rimborsi in lire 6166 10, derivanti da quote inesigibili della tassa di pesi e misure per gli anni 1864-1869,

La Corte stessa

1° Dichiara la sua competenza sulle questioni tra De Palma, Rossi e Diana, e sulla domanda del Di Tullio;

2° La sua competenza sulle ragioni di De Palma contro Rossi nascenti dai resti attivi dei ruoli sugli esercizi chiusi e da quello del Prestito Nazionale;

3° Di non essersi luogo a deliberare sull'atto di opposizione del Diana avverso la decisione preparatoria del 27 gennaio 1874.

E pronunziando definitivamente sui conti e sulle varie questioni che vi si collegano,

Approva i conti anzidetti per la gestione come sopra tenuta per gli esercizi 1865 al 1870, ed accerta i resti complessivi in debito del ricevitore generale, cav. Diana Giovanni, in lire tremilioni quattrocentottantunmila settecentosettantatre e cent. 51, e quelli parziali in dipendenza di questa, dello stesso Diana, qual ricevitore circondariale di Bari, in lire 1,697,626 05, della Ricevitoria circondariale di Barletta in lire 1,323,948 93, e della Ricevitoria circondariale di Altamura in lire 460,198 e cent. 53, da tenersene ragione nel giudizio dei relativi conti seguenti;

Accerta parimenti i resti attivi rassegnati sui ruoli degli esercizi aperti da De Palma al Rossi in lire 47,871 31 e ne contrappone lire 32,170 96 al debito di De Palma verso l'erario rimasto al 7 febbraio 1871 in lire 41,557 20.

Quindi condanna il cav. Giovanni Diana al pagamento a favore di De Palma Michele della somma di lire 4057 41, una agli interessi al 6 per cento dal giorno 30 settembre 1874 fino a quello dell'effettivo pagamento, salvo liquidazione a farsi;

Ed al sig. Pasquale Rossi al pagamento a favore del detto cav. Diana della somma di lire 8579 29 insieme agli interessi alla stessa ragione del 6 per cento da liquidarsi per l'epoca come sopra designata, salva al Diana ogni ragione verso i fideiussori del Rossi;

E dichiara creditore il sig. Michele De Palma della somma di lire 4824 64 contro il cennato Rossi Pasquale ed i suoi fideiussori con riserva al primo di essi di far valere le ragioni che gli competono per legge.

Dichiara inoltre i mentovati signori De Palma Michele e Rossi Pasquale debitori verso l'erario della somma di lire 800 72, cioè il primo di lire 336 04 ed il secondo delle rimanenti lire 464 68 per eccesso di discarico conseguito, e condanna quest'ultimo al pagamento nelle Casse del Tesoro della sua parte in dette lire 464 68, salvo alle Finanze ogni ragione contro i suoi fideiussori.

Dichiara altresì dovuti al detto De Palma gli aggi sulle lire 2207 05 di aggio versate, e sulle lire 18,064 43 di rimborso di quote inesigibili, dal medesimo dimandate e poste a suo discarico. Ed a tale effetto manda all'Amministrazione a liquidarli con facoltà di contrapporre il suo credito di lire 336 04 come sopra dichiarato contro il suindicato De Palma,

Ammette poi a favore dell'esattore Di Tullio Vito il diritto di rimborso delle quote inesegibili della tassa di pesi e misure per gli anni del 1864 al 1869 in quanto siano giustificate ed ordina deferirsi alla Amministrazione del ramo gli atti prodotti con la domanda, perchè faccia l'incombenza di sua competenza, salvo i provvedimenti giudiziari che in seguito potessero essere promossi.

Dichiara da ultimo compensate le spese fra tutte le parti in giudizio.

Roma, 20 gennaio 1880.

382 L'usciere Garbarino Michele.

REGIA PRETURA
del 3° mandamento di Roma.

Il sottoscritto cancelliere fa noto al pubblico, che con atto da lui oggi ricevuto la signora Biagi Elisabetta del fu Michele, vedova di Paolini Guglielmo, domiciliata in Roma, in via del Corso, n. 189, ha dichiarato di accettare, col beneficio dell'inventario, la eredità relitta dal fu Guglielmo Paolini di lei marito, defunto in Tivoli li 17 settembre 1879, e domiciliato in Roma, in via del Corso, n. 189.

Roma, 15 gennaio 1880.

372 Il canc. G. Guerrieri.

AVVISO
(1ª *pubblicazione*).

Ai signori Presidente e Giudici del Tribunale civile di Trani.

I signori Isabella Padovano vedova Cagnetta e Tommaso, Ferdinando, Maria, Francesca e Casmira Cagnetta del fu Michele, di Terlizzi, domandano lo svincolo della cauzione notarile prestata dal loro padre e marito rispettivo al defunto notaro Gioacchino de Palo, di Terlizzi, e ciò ai sensi dell'art. 38 della legge notarile.

Trani, gennaio 1880.

352 Natale Nugnes proc.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta